Peccato veniale

18

L' INSUPERABILE FERMEZZA

DEL DIRITTO

DEL M.

CONTE FELICE BONAVENTURA PARISETTI

ALL' EREDITA'

DEL M.

ABATE PAOLO GEROLAMO BASADONNE

DIMOSTRATA

AL MAGISTRATO ILL.MO

E REV.MO DELLE MONACHE

IN RISPOSTA

ALLA STAMPA PUBBLICATA

DAL VEN. MONASTERO

DI NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA

IN GENOVA 1787.

PRESSO IL REPETTO IN CANNETO

con Approvazione.

CON APPROVAZIONE.

PRESSO IL PERETTO IN CANNETO

IN GENOVA 17[illegible].

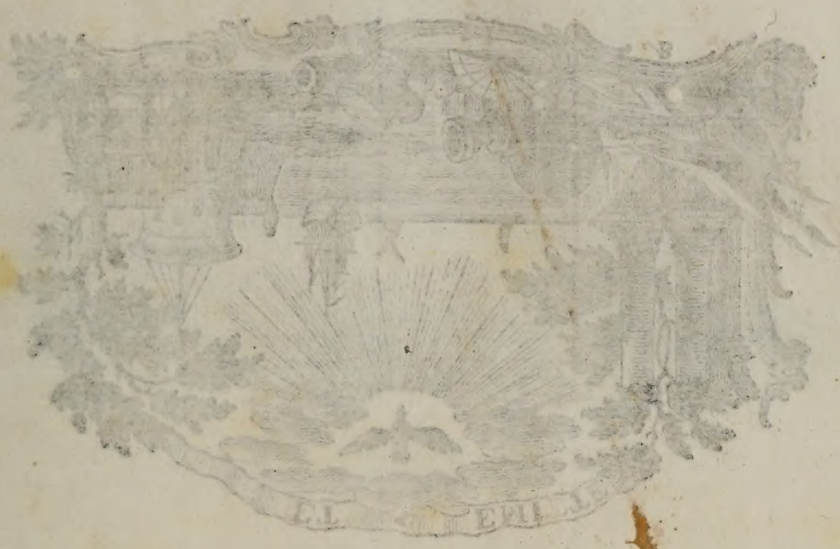

DI NOSTRA SIGNORA DI MISERICORDIA

DALL' ARC. MONASTERO

DELLA STIMATE FORBICIATA

IN PISTOSTA

E REAL.mo DELLE MONACHE

AL MAGISTRATO ILL.mo

DIMOSTRATA

DAL P. ABATE PAOLO GEROLAMO BASADONNE

DEL M.

DALL' EREDITA'

DEL CONTE FELICE BONAVENTURA PARISETTI

DEL M.

DEL DIRITTO

E L'INSUPERABILE FERMEZZA

1 8

Instrumento di Rinuncia de' 5. Giugno 1729. rogato dal Not. Francesco Saverio Musso.

NEL NOME DEL SIGNORE IDDIO SIA

Avendo l' Illma Signora Teresa figlia legittima, e naturale dell' Illmo Sig. Gio: Raffaele Basadonne al presente Novizia nel Ven. Monastero di Nostra Signora di Misericordia della presente Città, posto fuori delle Porte dell' Acquasola, col nome di Suor Felice Teresa risoluto, e deliberato, a Dio piacendo, a fare fra breve a maggior sua gloria la di lei solenne professione in suddetto Monastero ec.

E volendo nanzi di detta sua solenne professione lasciare al Mondo ciò che è del mondo per meglio applicare allo Spirito, tanto più che ad essa è stata assegnata la dote congrua, e competente per monacarsi, e suoi livelli in conformità d' instrumenti ricevuti da me Notaro sotto li 24. Maggio, e 12. Giugno dell' anno scorso 1728.

Perciò constituita nanti del Revmo Monsig. Giuseppe Maria Bolini Dottore d' ambe le Leggi, Protonotario Apostolico, e dell' Illmo, e Revmo Sig. Fra Niccolò Maria de Franchi Arcivescovo di Genova Vicario Generale, sedendo pro Tribunali nel luogo infrascritto ec. qual luogo ec., e da lui dimandata prima, e ottenuta licenza, come quella, il prefato Monsig. Revmo Vicario alla stessa che gliela dimanda ha concesso, e concede alla forma del Sacro Concilio di Trento ec.

Spontaneamente e in ogni miglior modo ec. Con l' infrascritte però risalve, e quando siegua detta sua solenne professione, non altrimente ec.

Ha ora per allora, che sarà seguìta detta sua solenne professione rinuncidto, siccome a titolo di mera, pura, semplice, e irrevocabil donazione fra' vivi rinuncia, e cede agl' Illmi Gaspare, e Geronimo suoi Fratelli, benchè assenti, me Notaro stipulante, e loro Eredi, e Successori *respettivamente*, sempre però dalli medesimi esclusa essa Signora Teresa al presente Suor Felice Teresa, me Notaro parimente stipulante

Tutti e qualsivogliano suoi beni mobili, e immobili, posti in qualsivoglia parte del mondo, come anche tutte, e qualsivogliano ragioni, e azioni utili, dirette, reali, e personali, miste, reipersecutorie, e penali, e qualunque altre, che in qualsivoglia forma, e sotto qualunque titolo, nome, causa ad essa Sig. Teresa al presente Suor Felice Teresa possano, e potranno in avvenire spettare e appartenere; tanto per parte di Padre, quanto di Madre, Fratelli, *Sorelle, Ascendenti, e Descendenti tutti, Collaterali, e qualsivogliano altri Parenti sì di Padre, che di Madre, ed ognuno di loro tanto per ragione, e causa di legittima, supplemento di essa, di dote, stradote, e congrua dote, alimenti, e quanto per qualunque altra causa, ragione, gius, azione, e motivo, niuno escluso nè reservato, e così in vigor di qualunque instrumenti, testamenti, legati, colonne,* ed altre disposizioni d' ultima volontà, *come* ab intestato, *e per qualsivoglia donazione, o disposizione, ed anco* inter vivos, *ed altre pubbliche, e private Scritture, e anco senza, ovvero in qualsivoglia altro modo, ancorchè* suddetti beni, ragioni, e azioni, e eredità, o alcuno di esse passasse, o passassero in altro, o altri, a cui, o a quali potesse, o dovesse essa Signora Teresa al presente Suor Felice Teresa succedere, alle quali cose tutte, come anche alle speranze di qualsisia successione, che ha e possa avere, e che le possa in qualsivoglia modo, e tempo competere, ha rinunciato parimente, come rinuncia a favore delli detti Illustriss. Sigg. Gaspare, e Gerolamo suoi Fratelli, come sopra assenti, e delli loro Eredi, e Successori, esclusa sempre da' medesimi essa Sig. Teresa al presente Suor Felice Teresa, me Notaro ec.

In oltre a titolo di donazione irrevocabile fra' vivi, come sopra, ha rinunciato, e cede al detto Illmo Sig. Gio: Raffaele suo Padre assente, come sopra, me Notaro ec.

Tutte, e qualsivoglia assegnazioni, dispense, in qualsivoglia modo a detta Illma Signora Teresa al presente Suor Felice Teresa tanto fatte, che da farsele, che assegnate, che da

assegnarsele in causa di dote, per qualunque occasione, e causa, niuna esclusa, procedenti tanto da qualsivoglia derogazioni, moltiplichi, che da altre dispense, e assegnazioni, già fatte che da farsi, assegnate, che da assegnarsi come sopra, e de' quali è, e può, e potrà esser capace in vigor di qualunque disposizione, Testamenti, e Scritture sì pubbliche, che private, e anco senza, o in altro qualsivoglia modo, quali tutte vuole, e intende, che siano in tutto, e per tutto dovute, e si girino a detto Illmo Sig. Gio: Raffaelle suo Padre, e non altrimenti ec. Cedendo a detti Illmi Sigg. suoi Padre, e Fratelli rispettivamente a titolo di detta rispettiva rinuncia, e donazione come sopra *tutte le ragioni e azioni, siano di qualsisia natura, non ritenendosene alcuna, nè meno l' esercizio delle dirette, quali per patto espresso transferisce rispettivamente in detti Illmi Signori suoi Padre, e Fratelli*, e loro Eredi, e Successori *come sopra me Notaro ec.*

Di modo che ec.

Ponendoli rispettivamente, e constituendoli rispettivamente Procuratori irrevocabili come in causa, e fatto proprio, e con pieno, e generale mandato, e libera amministrazione, e ad votum etiam post mortem *da estendersi da me Notaro, o da qualunque altro pubblico Notaro con tutta quella autorità respettivamente dichiareranno di voler avere in una, o più volte, rinunciando con giuramento toccate le Scritture alla leg. fin. alla leg. penult., e alla leg. Jur. de futuro, e ad ogni altro beneficio sì legale, che statutario, cerziorata da me Notaro ec.*

Constituendolo anche a maggior cautela detto Illmo Gio: Raffaele suo Padre come che assente come sopra me Notaro procuratore irrevocabile, come in fatto, e causa propria etiam post mortem *a poter scodere, dimandare, avere da chicchessia anche per mezzo di qualunque Cartulario di S. Giorgio, e Magistrati le suddette dispense, assegnazioni, e moltiplichi, e loro proventi, far scuse, & altro, & accettare condizioni in tutto e per tutto, e come far potrebbe detta Sig. Teresa al presente Suor Felice Teresa, se fosse legittimamente presente, di modo che non se le possa mai opporsi difetto d' autorità, ma abbia pieno mandato, e libera amministrazione, e ad* votum *come sopra ec.*

Promettendo ec., sotto ec., rinunciando ec.

Le risalve de' quali si è detto sopra sono, cioè, che della presente generale, e universale rinuncia, e donazione *restino, e restar debbano sempre escluse tutte le annuali dispense, & ogni, e qualunque legato, che le fosse lasciato, escluso se fosse in causa di dote, de' quali essa Sig. Teresa al presente Suor Felice Teresa è, e sarà capace, le quali si ha risalvate, come si risalva sua vita naturale durante, come anche le lire* 100. *di banco che le lire* 200. *fuori banco da corrispondersi alla molto Reverenda Madre Abbadessa* pro tempore *di detto Ven. Monastero, da principiare dal giorno, che averà fatto la sua solenne professione sino a che viverà, da esigersi dette lire* 100. *di banco annue, che le dispense come sopra, e altresì le lire* 500. *quando sarà Sacristana in detto Monastero da se sola, e senza veruna solennità, nè intervento di Capitolo, e per esse quittare in tutto, e per tutto, come viene espresso per detta causa ne' suddetti prememorati instrumenti de' 24. Maggio e 12. Giugno 1728., quali quì si abbino per espressi, e ripetiti ec.*

Item che non s' intenda per la presente rinuncia pregiudicato al gius, che possa competere a detta Signora Teresa ne' beni di detto Illmo Sig. suo Padre in caso di premorienza di minore età di detti Illmi suoi Fratelli ec.

Sopra le quali cose tutte il Prefato Revmo Monsignor Vicario Generale &c.

SOMMARIO

Si riferisce l' ardua provincia intrapresa da' MM. Oppositori di far comparire per personale e risoluta la rinunzia della R. Felice Teresa Basadonne §. 1. *e* 2.

Per accertare la qualità della controversa rinunzia si premette la distinzione fra le rinunzie delle Figlie, che professano in Religione, che si presumono reali, e perpetue, e di quelle, che si maritano nel secolo, le quali si presumono personali §. 3. *e* 4.

Si pondera il proemio della nostra rinunzia, e dalla causa finale in esso espressa, di lasciare al mondo quello, che è del mondo, si desume la realità, e perpetuità della medesima §. 5. *e* 6.

Si spiegano le autorità in contrario allegate su tal proposito §. 7.

Si rapporta la più comune opinione de' DD. che la rinunzia emanata con l' anzidetta causa finale non tralascia di esser reale, e perpetua, sebbene vi concorresse la contemplazione dell' agnazione, famiglia, o discendenza di certe persone, quale però manca nel caso nostro §. 8.

Da ciò si desume a fortiori *la qualità reale, e perpetua della nostra rinunzia, come animata dalla sola causa finale dell' ingresso in Religione* §. 9.

E tale si reputa pure, quando la rinunzia è stipulata a contemplazione della congrua Dote, e Livello alla Figlia assegnati §. 10.

E indubitamente, quando la rinunzia è stata fatta per titolo espresso di donazione irrevocabile inter vivos §. 11. *ancorchè fosse stata celebrata a favore de' Fratelli con la clausola tassativa* tantum §. 12.

Si dichiarano le autorità in contrario allegate, e si dimostra, che esse procedono, quando la donazione è annessa alla rinunzia in forma accessoria, e famulativa, e non già quando è espressa in un modo egualmente principale §. 13.

Maggiormente si reputa la rinunzia reale, e perpetua quando è stipulata a favore de' Fratelli, loro Eredi e Successori, *sotto le quali parole restano compresi anco gli Eredi estranei, benchè manchi la clausola* quibuscumque §. 14.

Si spiegano le autorità in contrario allegate su questo punto, e si dimostra, che esse procedono a termini di rinunzie fatte dalle Zittelle che si maritano nel secolo, e non di quelle che professano in Religione, oppure quando sono fatte a contemplazione della discendenza, famiglia, e agnazione di certe persone §. 15. *e* 16.

Si riferisce l' obbietto, che le rinunzie devono interpetrarsi strettamente, e che tanto secondo la mente della Rinunziante, quanto del Padre, che le procura, s' intendono contemplati i soli Discendenti, e non gli Eredi estranei ad esclusione del proprio Monastero §. 17.

Si risolve un tale obbietto con la premessa distinzione tra le rinunzie delle Figlie, che professano in Religione, e di quelle che si maritano nel secolo §. 18., *e si dichiarano le autorità in contrario citate* §. 19.

Si comprova questa distinzione con una ragione assai conforme all' equità naturale §. 20.

Si stabilisce maggiormente la comprensione degl' Eredi estranei nella nostra rinunzia per essersi la Rinunziante esclusa dal ceto degli Eredi de' Fratelli rinunziatarj §. 21.

E per aver rinunziato a qualsivoglia eredità tanto per testamento quanto ab intestato §. 22.

Ed anco a quelle de' Fratelli rinunziatarj §. 23.

Anzi per escludere la Rinunziante dall' eredità de' Fratelli, bastava soltanto, che avesse rinunziato all' eredità de' Transversali §. 24.

Si propone, e risponde all' obbietto che dalla Rinunziante non s' intende rinunziato all' eredità de' Fratelli rinunziatarj, massime quando è concepita con parole translative §. 25. 26. *e* 27.

Restano dilucidate le autorità in contrario addotte su tal proposito §. 28. *al* 33.

Si dimostra, che quando si tratta dell' Eredità de' Fratelli rinunziatarj, la rinunzia sempre si reputa reale, e abdicativa, sebbene fosse concepita con parole translative §. 34.

Si prova che le rinunzie dirette a certe persone, loro eredi, e successori, benchè concepite con parole translative si reputano reali, e non personali, quando manca la contemplazione della loro agnazione, famiglia, o discendenza, come nel caso §. 35.

Si fa vedere, che le rinunzie, avuto riguardo al Rinunziante possono essere reali, e abdicative, e rispetto al Rinunziatario translative, e così d' una qualità mista, e che in tal forma sogliono concepirsi le rinunzie de' Religiosi §. 36.

Dalla riserva del regresso a' beni paterni fattasi dalla Rinunziante nel caso della premorienza de' Fratelli in stato di minorità, *se n' inferisce primo, che furono contemplati anco gli Eredi estranei de' Fratelli rinunziatarj* §. 37.

Secondo, che la riserva di regresso a' beni rinunziati in un certo caso, prova l' esclusione della Rinunziante in tutti gli altri casi §. 38.

Si adduce la contraria pretensione che attesa una tale riserva la nostra rinunzia non possa dirsi reale e perpetua, e l' altra ancora, che sebbene la stessa sia allegata al caso della premorienza de' Fratelli in stato di minor età, ciò non ostante debba aver luogo, abbenchè i Fratelli siano defunti in età adulta §. 39.

Si ribattono pienamente queste due pretensioni §. 40. *e* 41.

Si dimostrano estranee dal caso le Autorità in contrario allegate §. 42. *e* 43.

Si prova, che la riserva della Rinunziante riguarda i soli beni paterni, e non i beni fraterni, de' quali si tratta, e che però non compete alla Rinunziante verun regresso a detti beni fraterni §. 44.

Molto maggiore è il diritto, che ha una Figlia a' beni paterni di quello che sia di una Sorella a' beni fraterni §. 45.

Si riferisce un altro contrario obbietto, che avendo il Padre nell' Istrumento di dote ingionto alla figlia l' obbligo di far ampia rinunzia a favore de' Fratelli, senza la menzione degli Eredi e Successori, debbasi la successiva rinunzia della Figlia, sebbene estesa a detti Eredi, e Successori intendersi ristretta alla persona de' soli Fratelli §. 46.

Si confuta quest' obbietto con più risposte, e si dichiarano le Autorità in contrario citate §. 47. *al* 48.

Si riassumono alcune risposte date in contrario alle decisioni in Romana hæreditatis de Lanuviis, *ed alli Voti emanati nella nostra Curia, e sempre più si stabilisce che le rinunzie fatte dalle Monache si presumono reali, perpetue, e abdicative, ancorchè sieno nominati gli Eredi, e Successori senza la clausola* quibuscumque §. 49. & 50.

Si allegano due recenti esempj occorsi nel nostro Foro, ne' quali le rinunzie delle Monache erano dirette agli Eredi, e Successori, senza la clausola quibuscumque, *e ciò non ostante sono state riputate reali, perpetue, e abdicative con l' ammissione de' più prossimi attinenti del Defunto ad esclusione delle Rinunzianti, e del loro Monastero* §. 51. 52 *e* 53.

Si fà vedere, che le Decisioni emanate nella Romana hæreditatis de Lanuviis, *in cui furono ammessi i più prossimi parenti del Defunto ad esclusione delli Monasteri aspiranti a quell' eredità, sono sempre state abbracciate, e seguitate non solo dalla stessa S. Rota Romana, ma anco nel nostro Foro, e si nota come non veridica la relazione dell' esito di quella causa riferita dal* Paulut. Dissert. 84. sub n. 84. & seqq. §. 54.

Si riferisce la fattispecie, su cui scrisse Paulut. cit. Dissert. 84., *e l' esito contrario che ebbe in Roma, senza che sappiasi l' ulteriore successo della stessa* §. 55.

Si deridono i discorsi riportati in contrario circa la pretesa intenzione della R. Felice Teresa di rinunziare solamente a favore, e comodo de' Fratelli §. 56.

Si dimostra, che nella Roman. hæreditatis de Lanuviis *fu escluso il Monastero, ed ammesso il più prossimo parente del Defunto, benchè si opponesse, che lo stesso era rimoto, ed affatto incognito allo stesso Defunto; onde maggiormente si comprova, che deve essere ammesso uno stretto parente, non ignoto, ma benevolo, e caro al Defunto* §. 57.

Conclusione del discorso §. 58.

ILLUSTRISS.MO E REVERENDISS.MO

ED

ILL.MI SIGNORI.

SI sforzano indarno i MM. Avvocati del Ven. Monastero di Nostra Signora di Misericordia nella loro recente stampa di persuadere, che l' eredità del fu M., e R. Abate Paolo Gerolamo Basadonne defunto *ab intestato* sia rimasta devoluta all' anzidetto Venerabile Monastero *ex persona* della R. Suor Felice Teresa Basadonne di lui Sorella, che ne' mesi trascorsi pagò essa pure alla natura il comune tributo, non ostante l' amplissima rinunzia da essa fatta, prima di professare nel riferito Monastero, per cui da noi intrepidamente, e con tutta ragione si sostiene, che l' anzidetta eredità spetta in oggi al M. Conte Felice Bonaventura Parisetti, che, tolta da mezzo essa R. Rinunciante, è il più prossimo di lui parente nel grado dell' intestata successione.

II. Ed in fatti, come mai i MM. contrarj Difensori pensano di dare ad intendere, che una rinunzia animata unicamente dalla causa finale dell' ingresso, e professione di detta R. Suor Felice Teresa nell' anzidetto Monastero, diretta anco per titolo di Donazione irrevocabile *inter vivos* a favore dei MM. Gaspare, e Paolo Gerolamo di lei Fratelli, e *loro Eredi, e Successori*, senza verun riguardo, e menzione della loro Agnazione, Famiglia, e Discendenza, ed anzi con l' espressa esclusione di se medesima dal ceto degli Eredi, e Successori de' mentovati di lei Fratelli, e che dippiù porta in fronte l' espressa rinunzia alle eredità de' medesimi, anco nel caso della loro morte *ab intestato*, debba riputarsi risoluta, e che quindi competa alla stessa, ossia al mentovato Monastero il regresso a' beni rinunziati, sotto il pretesto, che siano mancati detti MM. di lei Fratelli senza Discendenti, quando di questi, come si è detto, non si fa menzione veruna in tutta quanta la vasta estensiva della succennata rinunzia, ed in cui anzi chiaramente si scorge, che furono contemplati anco gli Eredi estranei de' medesimi? Ma sono poi così leggiere, ed effimere le ragioni, che servono d' appoggio ad un tale divisamento, che neppure meritarebbero la pena di essere confutate, se non fosse per secondare l' incarico del nostro M. Princi-

pale, desideroso di far spiccare per ogni lato l' incavillabile di lui dritto alla riferita eredità, e di sgombrare perciò gli equivoci, co' quali si è lavorata la contraria Scrittura. Equivoci, che agevolmente si puonno insinuare nella sostratta materia di rinunzie, con far abuso delle molte, e varie autorità de' DD. e Tribunali, che abbiamo su tal proposito, ma che egregiamente si conciliano fra di loro, se si considera la diversità de' casi, ne' quali sono emanate: E però trattandosi di materia molto interessante, non solo per riguardo delle private Famiglie, ma anco del Principato, faremo ogni sforzo di farne l' esame con la maggiore accuratezza, onde risplenda la verità, e giustizia della causa, che patrociniamo.

III. Ed in primo luogo deve premettersi il ricordo, che trattasi nel nostro Tema di una rinunzia fatta per occasione di Monacazione, a differenza di quelle che si fanno dalle Figlie per occasione del matrimonio carnale, mentre le prime si presumono reali, e perpetue, ed all' opposto le seconde si reputano personali, come distinguendo insegnano i DD., ed in specie *Piton. Discept. Eccles.* 68. *n.* 14. *part.* 3., *Torr. Variar. tom.* 2. *tit.* 6. *quæst.* 4. *n.* 38., *Bonfin. de Fideicom. disp.* 119. *n.* 14., *Bertach. Vot.* 37. *n.* 1., *Rot. ad Ornat. de Luc. super mater. de Legat. lib.* 11. *decis.* 27. *n.* 7., *& decis.* 29. *n.* 8., *& cor. Crisp. decis.* 252. *n.* 3. *& decis.* 623. *n.* 11., *& cor. Kaunitz decis.* 242. *n.* 17. *& seqq.*, *& in Reatina Immissionis* 8. *Junii* 1744. §. *Recurrendo cor. Eminentissimo Bussio*, *& in Camerien.*, *seu Fabrianen. Immissionis* 25. *Februarii* 1782. §. 5. *&* 12. *Martii* 1783. §. 6. *coram Mannelli*.

IV. E sebbene anco le rinunzie fatte per occasione di Monacazione sieno state talvolta riputate per personali, ciò però seguì, quando dal contesto delle medesime risultava, che le stesse erano fatte a contemplazione dell' Agnazione, Famiglia, o Discendenza di certe persone; ma prescindendo da ciò, sta sempre ferma la presunzione per la loro qualità reale, ed abdicativa, siccome accordano le stesse Autorità citate nella Stampa contraria ai §§. 30. *e* 31., ed in specie *l' Actolin. Resolut.* 40. *sub n.* 44. §. *Nec huic*, dove ammette, che la rinunzia si presume reale -- quando facta fuit ex sola causa ingressus in Religionem -- e lo stesso scrisse pure il *Paulut. dissert.* 80. *n.* 90.: il R. Paolo Porro poi nel suo Voto da riferirsi in appresso fu troppo facile in affidarsi alla sola autorità d' *Ansald. in annot. ad decis.* 15. *n.* 18. *& seqq.*, perchè in quella celebre causa *Romana hæreditatis de Lanuviis* scrisse, come Avvocato, e restò soccombente, come notò egli stesso nella sua *decis.* 84. *n.* 41., avendo la S. Ruota stabilito per regola, che le rinunzie fatte per occasione d' ingresso, e professione in Religione, si presumono reali, e perpetue, ed in specie nella *decis.* 1. *post Balduc. ad Ramon. n.* 9. *tom.* 2., *& apud Palm. Allegat.* 295. *n.* 9. *& seqq.*; anzichè lo stesso *Ansald.* in qualità di Decidente insegnò ben cento volte, che le rinunzie de' Religiosi si presumono reali, e perpetue, e segnatamente *decis.* 90. *n.* 16. ubi, *quod millies sic censuit S. Rota* -- ed al *n.* 21. riprova il *P. Passarin.* antesignano della contraria opinione riferita nella Stampa contraria §. 34. *& decis.* 421. *n.* 7. *&* 13., *& decis.* 530. *n.* 13., *& decis.* 613. *n.* 8., *& decis.* 640. *n.* 41., *& decis.* 836. *n.* 3., *& decis.* 898. *n.* 2.

V. Entrando poi nell' esame dell' Instrumento della nostra rinunzia, e quello ben ponderato in tutte le sue parti, tosto si presenta il di lei Proemio, ed in esso leggesi espressa per unica, e sola causa finale la seguente -- ivi -- E volendo nanzi di detta sua solenne professione „ lasciare al mondo ciò, che è del mondo, per meglio applicare allo „ Spirito; tanto più, che ad essa è stata lasciata la dote congrua, e „ competente per monacarsi, e suoi livelli . . . perciò . . ha rinunziato ec.

VI. Se dunque il solo oggetto della rinunzia fu lo spoglio, ed abdicazione de' beni temporali, per meglio servire a Dio, seguitando il consiglio del Salvatore -- Nisi quis renunciaverit omnibus, quæ possidet, „ non potest meus esse Discipulus -- ed altrove -- Si vis perfectus esse, „ vende omnia quæ habes, & sequere me -- ed il fatto di S. Pietro -- „ Ecce nos reliquimus omnia, & secuti sumus te -- riferiti dal *Redenasc. Consil.* 46., *n.* 55., *Piton. Discept. Eccles.* 68. *n.* 14. ed altrove, chi può dubitare, che la questionata rinunzia sia reale, e perpetua, come perpetua, e reale è la causa finale, da cui è animata, siccome avvertono *Altimar ad Rovit. Consil.* 42. *n.* 31. *&* 33., *Calderon. resolut.* 58. *n.* 10. *lib.* 1., *Piton. cit. Discept.* 68. *n.* 17., *Bonfin. disp.* 119. *n.* 5. *& seqq.*, *Palm. decis.* 252. *n.* 25., *Rot. cor. Caprar. cit. decis.* 562. *n.* 25. *&* 26., *& cor. Lancet. decis.* 500. *n.* 6., *& cor. Crisp. decis.* 252. *n.* 13., *& cor. Kaunitz cit. decis.* 242. *n.* 20. *&* 21., *il Voto del M. Bontempo reso al Magistrato Illustrissimo, e Reverendissimo delle Monache li* 30. *Marzo* 1720. *nella Causa vertente tra il Monastero di S. Sebastiano di Pavia, e li MM. Passani pag.* 5. *§. primo, & seqq.*, dove risponde all' obbietto esposto nella stampa contraria alli §§. 24., e 32., cioè, che sebbene colui, ch' entra in Religione non si presuma sollecito dei beni temporali, quanto a se stesso; non così però quanto al suo Monastero, che anzi si presume di volerlo locupletare, ad oggetto che possa somministrarle più abbondantemente il vitto, ed altre cose necessarie, allegando quelle precise autorità, che sono state citate nella stampa contraria al detto §. 32., ed in specie *Mans.*, *Marin.*, *Ansald.*, *Rot. post Merlin.*, *ed il Card. de Luc.*, di cui riferisce le parole in essa trascritte al §. 30. -- ivi -- Opinio contraria, quoties agitur de Monasteriis capa- „ cibus in communi piam meditationem continere videtur. -- Ma indi robustamente stabilisce, che tali autorità procedono soltanto, quando dal contesto della rinunzia consta della contraria mente della Rinunziante da forti, ed urgenti congetture, delle quali noi neppur una ne abbiamo nel caso nostro; ed anzi, oltre l' ingresso nella Religione, concorrono ben molte altre circostanze da riferirsi in appresso, che ad evidenza dimostrano la realità della nostra rinunzia, ed al §. *Quia auctoritate* prosiegue a rispondere, che le stesse -- Locum sibi vindicant, ubi Re- „ nuncians in proemio simpliciter exprimit, velle relinquere, quæ mun- „ di sunt, secus in casu nostro ubi Renuncians expresse protestata fuit, „ velle se, quæ mundi sunt, *Mundo relinquere*, quibus verbis, clarum „ est omnia temporalia non solum *a se*, *sed & a Monasterio* abdicasse: „ Non enim verificaretur voluntas relinquendi mundo, quæ mundi sunt, „ si ea, quæ mundi sunt, ex jure propriæ personæ transferret in „ Monasterium. --

VII. Ed in fatti tutte le altre autorità, che si sono aggiunte in tal proposito nella stampa contraria alli §§. 30. *e* 31., ed anco allo stesso §. 32., tutte parlano a termini di rinunzie fatte con l' espressa contemplazione dell' agnazione, come *l' Actolin. Resolut.* 40., *Paulut. dissert.* 84., *Mass. decis. Lucen.* 38. *tom.* 1. *part.* 2., *Rot. decis.* 330. *part.* 14. *& decis.* 23. *part.* 15. *rec.*, che emanarono nella *Romana Fideicommissi de Steccatis*, come così vengono dichiarate dalla Rota *in cit. decis.* 1. *apud Balduc. ad Ramon. n.* 21. *tom.* 2., *& apud Palm. Allegat.* 295. *n.* 21. *repetit. in Mantiss. ad Torr. de Pact. fut. succes. decis.* 11. *n.* 21.; Oppure parlano a termini di rinunzie, che non erano universali, ma ristrette a certi beni soltanto, in quali termini la discorrono la *Rot. post Merlin. de Legitim. decis.* 48. come si ricava dal *n.* 16. §. *Præterea*, e la *Rot. cor. Falconer. Tit. de Fideicomm. decis.* 66. come al *n.* 2. *e* 6., come così vien dichiarata dalla prelodata decisione *in Camerinen. seu Fabrianen. Immissionis* 12. *Martii* 1783. §. 16. *cor. Mannelli*, giacchè allora non può ravvisarsi nella Rinunziante un animo di abdicarsi da tutti i beni terreni, come quando la rinunzia è universale, e comprensiva di qualsivoglia eredità, siccome si verifica nel caso nostro, come avvertì lo stesso M. Bontempo *pag.* 6. *sotto il* §. *Etenim*, dove egregiamente spiega la Dottrina in contrario allegata del *Card. de Luc.*, quale Autore in più luoghi esso pure insegna, che le rinunzie delle Zittelle, ch' entrano in Monastero, più facilmente si presumono reali, e perpetue, e segnatamente *de renunc. disc.* 3. *n.* 10. *& in Summ. n.* 14., quando non militano circostanze di fatto in contrario, qual' opinione è in oggi pacificamente ricevuta presso de' Tribunali, ed in specie dalla S. Ruota, come apparisce dalle succitate decisioni.

VIII. Che se in senso di molti Dottori, questo procede eziandio nel caso, che oltre la causa finale dell' ingresso nella Religione, sia stata contemplata l' Agnazione, Famiglia, o Discendenza di certe persone, a motivo, che una tale contemplazione si risolve in una causa meramente impulsiva, per la ragione, che se la Rinunziante non fosse entrata nella Religione, non si sarebbe mai spogliata de' proprj beni per il semplice riguardo de' suoi parenti, oppur quand' anco la contemplazione de' parenti dovesse riputarsi anch' essa per causa finale della rinunzia, ad ogni modo, cessando gli Agnati, non cesserebbe per questo l' altra causa finale sempre vigente, e perpetua dell' ingresso nella Religione, la quale impedirebbe alla Rinunziante il regresso ai beni rinunziati, come riflettono *Conciol. Allegat.* 31. *n.* 39. *& allegat.* 32. *n.* 10. *& seqq.*, *Piton. Discept. Eccles.* 68. *n.* 18. *& seqq.*, *Rot. apud Palm. Allegat.* 294. *n.* 12. *& seqq. & allegat.* 295. *n.* 10. *& seqq.*, *Mel. ad Castil. de Aliment. cap.* 36. §. 9. *n.* 32. *&* 33., *Rot. post eum decis.* 49. *n.* 7. *&* 8., *Rot. cor. Bich. decis.* 586. *n.* 13. *& cor. Ottobon decis.* 10. *n.* 29. *&* 30., *& cor. Caprar. decis.* 562. *n.* 16. *& seqq.* -- ivi -- Et » in omnem casum, etsi fuissent æque principales, cessante causa con- » servationis agnationis, ob extinctos Fratres sine descendentia, non » tamen inde cessaret causa ingressus in religionem, & sic non defi- » ceret effectus renunciationis -- *& n.* 23. *&* 24.

IX. Or quanto maggiormente ciò deve procedere nel nostro Tema,

in cui il solo, ed unico oggetto, e causa finale della rinunzia, fu l' ingresso, e professione nella Religione, ed il distacco dalle cose temporali per conseguire più facilmente le eterne, senza che veggasi in essa rinunzia espresso verun altro motivo, come s' infingono i MM. Avversarj, di contemplazione di Agnazione, di Famiglia o Discendenza de' proprj Fratelli, come in questi termini stabiliscono le precitate autorità, a quali s' aggiungono *Rot. cor. Cerr. decis.* 596. *n.* 8., *& cor. Kaunitz decis.* 242. *n.* 17. *& 36., & in Reatina immissionis* 10. *Martii* 1755. §. 10. *cor. Vicecomite & in confirmatoria* 22. *Junii* 1761. §. 7. *cor. Emin. Correlio.*

X. Sempre più poi rinforza la qualità reale, e perpetua della nostra rinunzia, l' esser questa stata stipulata anco a contemplazione della congrua Dote, e Livelli, che l' erano stati assegnati dal Padre, come chiaramente si spiegò essa R. Felice Teresa nelle surriferite parole, in quali circostanze tutti i DD. concludono, che l' esclusione della Rinunziante è perpetua, anco in concorso degli Eredi estranei del Rinunziatario *Rovit. Consil.* 43. *n.* 9. *lib.* 1., *Merlin. Controv. lib.* 1. *cap.* 5. *n.* 2. *& 3., Rocc. disput.* 56. *n.* 10., *Rot. apud Palm. Allegat.* 295. *n.* 25., *& cor. Bich. decis.* 586. *n.* 12., *& cor. Emerix decis.* 1181. *n.* 25., *& cor. Kaunitz cit. decis.* 242. *n.* 18., *Votum M. Bontempi pag.* 6. §. *secundo realitas.*

XI. Discendendo poi alla parte dispositiva della riferita rinunzia, vedesi questa diretta a suddetti MM. di lei Fratelli per titolo espresso di donazione irrevocabile *inter vivos*, dal quale titolo se ne ricava la costante volontà della Rinunciante di voler trapassare ne' Fratelli tutti i di lei beni per mezzo di una perpetua, reale, ed irrisolubile rinunzia, senza speranza di regresso a' beni rinunziati, secondo l' indole, e natura della donazione, che è transitoria agli Eredi anco estranei *Torr. Variar. tom.* 2. *tit.* 6. *quæst.* 4. *n.* 10. *e* 11., *Piton. cit. Discept. Eccles.* 68. *n.* 30., *Bertachin. Vot.* 37. *n.* 4., *Rot. decis.* 149. *n.* 3. *part.* 12. *Rec.* confirmata *in rec. part.* 13. *decis.* 458. *n.* 3. — ivi — Quia verbis amplissimis concepta, & per viam donationis inter vivos, operatur, ut renuncians ad bona renunciata regressum habere nequeat, sed illa *ad hæredes* „ Renunciatarii etiam *extraneos* transire possint — *Rota apud Palm. dec.* 294. *n.* 15. *& 16. & cor. Cerr. decis.* 716. *n.* 4. *& seqq., & cor. Emerix decis.* 1181. *n.* 24. *& decis.* 1296. *n.* 10., *& cor. Caprar. cit. decis.* 562. *n.* 33., *& in cit. Camerinen. seu Fabrianen. immissionis* 25. *Januarii* 1782. §. 6. *& 7. & in confirmatoria* 12. *Martii* 1783. §. 5. 6. *& 7. cor. Mannelli.*

XII. Il che è così vero, che quando è espresso il titolo della donazione, ancorchè fatta fosse a favore de' Fratelli con la tassativa *tantum*, pure mancando essi, non averebbe la Monaca il regresso a' beni rinunciati, ma passerebbero a' di loro Eredi anco estranei — si non „ virtute compræhensionis, jure saltem transmissionis — come notarono *Piton. cit. Discept. Eccles.* 68. *n.* 20. *& seqq., Rot. apud Palm. Allegat.* 294. *n.* 5. *& Allegat.* 295. *n.* 21., *Rot. cor. Ottobon. decis.* 10. *n.* 35. *& seqq., & cor. Peuntinger. decis.* 174. *n.* 1. *& seqq., & cor. Cerr. decis.* 716. *n.* 4., *& cor. Caprar. decis.* 562. *sub n.* 33. *Votum MM. Spinulæ & Rustici pag.* 4. §. *Utrum, Votum M. Bontempi pag.* 7. *sub* §. *Quarto.*

XIII. E sebbene in senso di alcuni DD. in contrario riferiti il titolo di donazione complicato nelle rinunzie, non alteri la loro natura; ciò però procede, quando la donazione è posta in forma accessoria, e famulativa alla stessa rinunzia, oppure nelle parti esecutive della stessa, ma non già quando la donazione è espressa nella parte principale, e dispositiva, ed il di lei titolo qualifica l' atto della cessione, e rinunzia, come si verifica nel nostro Tema, in cui inoltre nel decorso dell' Instrumento più volte si fa menzione di donazione, e rinunzia anco con la dizione -- respettiva -- che separa l' una dall' altra, e vi concorre pure la rinunzia alle leggi riguardanti la donazione, in quali termini non può mai questa intendersi per accessoria, e famulativa, come avverte la *Rot. post Torr. de pact. futur. succes. decis.* 48. *n.* 2., *& cor. Emerix decis.* 1256. *n.* 10., ed ampiamente *cor. Kaunitz cit. decis.* 242. *n.* 9. *& seqq. & in Romana Immissionis* 11. *Januarii* 1751. §. 5. *& seqq. cor. Bussio, & in Camerinen. Immissionis* 12. *Martii* 1753. §. 7. *cor. Eminentissimo Molino*, ed il Voto del M. Bontempo *pag.* 7. §. *Nec nocet* con le altre autorità testè riferite.

XIV. Questa rinunzia poi per titolo di donazione non fu già ristretta ai soli Fratelli, ma fu ampliata ed estesa a' di loro *Eredi e Successori*, sotto le quali generiche parole, siccome non siamo nelle materie differenti di Feudi, Enfiteusi, o di Fedecommesso, ma sibbene in materia indifferente di rinunzia, e di donazione, restano compresi, ed inclusi, non solo i Discendenti di detti MM. Fratelli, ma anco i di loro Consanguinei, ed anzi perfino gli Eredi estranei, come dopo molti altri insegnano *Mart. de Succes. legal. part.* 1. *quæst.* 14. *art.* 1. *n.* 11. *& seqq., Rovit. consil.* 42. *n.* 11. *& consil.* 44. *n.* 25. *lib.* 1., *Mel. ad Castil. cap.* 36. §. 9., dove attesta, che l' opinione de' DD. contrarj -- „ Nihil facienda venit, cum contraria longe præponderet, firmans in „ stipulatione per renunciatarium adjecta renunciationi pro hæredibus, „ absque ulla mentione filiorum, & descendentium, comprehendi hæ- „ redes, & successores *quoscumque*, in odium, & exclusionem renun- „ ciantis, quando, prout hìc, subjecta materia compatitur -- *Pacion. Allegat.* 94. *n.* 18. *& seqq.*, ubi quod etiamsi deficiat dictio uni- „ versalis *quibuscumque*, renunciatio suffragatur hæredibus etiam extraneis -- *Capic. decis.* 190. *n.* 2., *Rot. decis.* 587. *n.* 5. *& seqq. part.* 1. *Rec. & cor. Roias decis.* 399. *in fin.*, *& apud Mel. ad Castil. decis.* 49. *n.* 5., *& cor. Ottobon. decis.* 10. *n.* 21., *& cor. Dunozet decis.* 676. *n.* 15., *& cor. Emerix decis.* 1181. *n.* 21. *& decis.* 1256. *n.* 13. -- ivi -- Prout nec „ relevat, quod renunciationes conceptæ fuerint favore Cæsaris, *ejusque hæredum*, *& successorum*, quorum nomine, cessante dictione *quorum-* „ *cumque*, seu *quibuscumque* comprehendi dicuntur dumtaxat hæredes san- „ guinis; quia quidquid dicendum esset in materia de sui natura ad „ hæredes extraneos non transitoria, & quando extant descendentes, „ secus est, quando, prout hìc, materia non resistit, & descendentes „ non adsunt: In his quippe terminis hæredum nomen capi debet in „ tota sui latitudine ad comprehensionem hæredum etiam extraneorum -- *& in cit. Camerinen. seu Fabrianen. Immissionis* 25. *Januarii* 1782. §. 10. *cor. Mannelli* -- ivi -- Nemo enim ignorat, stipulationem pro se *hære-*

„ *dibus*, *successoribus* natura sua complecti, atque includere quoscumque „ hæredes, & successores etiam *extraneos*, ut plene *Rot. cor. Emerix Jun. decis.* 619. *n.* 1., *cor. Crispo decis.* 252. *n.* 17. *in Perusina bonorum* 22. *Junii* 1751. §. 5. *cor. Eminentissimo Migazzi*, *& in Avvenior. hæreditatis* 14. *Junii* 1754. §. 3. *cor. Eminentissimo Molino*.

XV. E sebbenne i MM. Oppositori abbiano allegate alcune Autorità, con le quali pretendono d' insinuare, che in materia di rinunzie, sotto la parola di *Eredi e Successori*, massime quando non vi concorre la dizione *quibuscumque*, restano compresi soltanto gli Eredi di sangue, e così i Discendenti de' rinunciatarj, come si sono spiegati al §. 20.; pure il loro assunto, genericamente parlando, è falso, ed insussistente: Ma per avvicinarsi alla verità, convien distinguere tra le rinunzie, che si fanno dalle Zittelle che si maritano nel secolo, da quelle, che professano in Religione; poichè nelle prime si presumono contemplati i soli Eredi del sangue, ma nelle seconde vengono ancora gli Eredi estranei, come distinguono i DD., e decisioni sopraccitate, ed avverte il *Torr. de pact. fut. success. lib.* 2. *cap.* 15. *n.* 84. *& n.* 98.

XVI. Infatti, da noi diligentemente ripassate le Autorità in contrario citate, abbiamo rinvenuto, che parlano, o in materia di rinunzie fatte da Zittelle maritate nel secolo, e tra queste il *Bald. Consil.* 437., *Angel. Consil.* 52., *Altograd. controv.* 27. il quale eccettua le rinunzie fatte dalle Monache, come al *n.* 6. -- ivi -- Tanto magis, cum nos agamus de re- „ nunciatione facta *non per Monialem*, sed a filia nubenda, quo casu renun- „ ciatio semper dicitur personalis -- Il *De Pont. Consil.* 39. *lib.* 1. vien riprovato dal *Rovit. Consil.* 44. *n.* 25., dove attesta, che contro di lui fu giudicato dal S. C. di Napoli. Negli stessi termini di rinunzie fatte da figlie, che si maritano nel secolo parlano il *Cancer. var. resol. cap.* 15. *n.* 17. *&* 24., *Carl. Ant. de Luc. de lin. Legat. art.* 28. *sub n.* 29., *l' Ansald.* poi *in addit. ad decis.* 15. *n.* 24., come già si è avvertito, restò soccombente, come risulta dalle Decisioni emanate in quella Causa da esso riferite, e seguitate nella *decis.* 421. *n.* 13., oppure parlano in termini di rinunzie, nelle quali era stata contemplata l' Agnazione, Famiglia, o Discendenza, come nel caso del *Mass. ad Chart. decis. Lucen.* 38. *n.* 55. 65. *&* 100., in cui la rinunzia cantava a favore del Padre, e suoi Discendenti maschj, come al *n.* 5. 6. *& n.* 15., e però non vi potean restar compresi gli Eredi estranei. Finalmente il *Voto del M. e R. Paolo Porro* si fonda in Autorità, che parlano di rinunzie fatte da figlie maritate nel secolo, o nelle quali fu contemplata l' agnazione, siccome nel caso della Rot. *decis.* 543. *part.* 5. *Tom.* 2. *come risulta dal n.* 36. *& seqq.* ripetuta presso *Dunozet Jun. decis.* 346., ed anzi quella rinunzia non comprendeva l' Eredità de' Fratelli come nel caso: Ed inoltre non esaminò l' articolo, che superficialmente, quanto importava la natura del giudizio sommariissimo possessorio di manutenzione, di cui allora trattavasi con aver riservate le ragioni in ordinario, come dal predetto suo Voto alla *pag.* 4. §. *Accettata & seq.*

XVII. Nè giovano per la sola comprensione degli Eredi del sangue le legali presunzioni a' quali in falta delle parole della rinunzia, dove mai sono nominati i Figlj, e Discendenti de' Fratelli, hanno pensato di ri-

correre i MM. Oppositori, cioè, che le rinunzie devono essere interpetrate in modo, che meno sia possibile pregiudichino al Rinunciante: che simili rinunzie si presumono procurate da' Genitori a favore de' Discendenti, e non mai dagli Eredi estranei; e che dal lato della figlia rinunciante, non è verosimile, che abbia voluto escludere se stessa, ed il suo Monastero dall' Eredità paterna, e fraterna in concorso di Eredi estranei, come prosieguono *al* §. 21. della loro stampa.

XVIII. Imperocchè tutte queste riflessioni procedono bensì a termini di rinunzie fatte da figlie che si maritano nel secolo, ma non già in quelle, che si fanno dalle figlie, che professano in Religione; poichè queste anzi in odio del Monastero ricevono una più ampia interpetrazione *Rocc. disput.* 56 *n.* 17., *Casaregg. ad Stat. de succes. ab intest.* §. 12. *n.* 67., *Piton. Discept. Eccles.* 68. *n.* 34., *Rot. cor. Bich. decis.* 632. *n.* 15. -- ivi -- Præterea hæ renunciationes, quæ fiunt ab ingredientibus Reli„ gionem, largius interpetrandæ sunt, quam quæ a mulieribus nubenti„ bus in sæculo... ubi quod sic concordantur decisiones quæ videban„ tur contrariæ -- *& apud. Palm. Allegat.* 294. *n.* 23. *&* 24., *& cor. Ansald. decis.* 57. *n.* 38. *ubi Concord.*; anzichè secondo la mente tanto della Rinunciaute, quanto del Padre che le procura, è alienissimo da ogni verosimile, che sia stata stipulata con l' idea, che mancando i Discendenti succeda il Monastero, ma piuttosto i suoi più prossimi Consanguinei, come distinguendo avvertono *Bottiglier. de Succes. cap.* 2. *Theor.* 49. *n.* 15., *Caren. Resolut.* 69. *n.* 5. *& Resolut.* 245. *n.* 5., *Conciol Allegat.* 31. *n.* 3., *Rovit. Consil.* 43. *n.* 7. *& Consil.* 44. *n.* 8. *lib.* 1., *Marin. Resolut. lib.* 2. *cap.* 189. *n.* 22. -- ivi -- In quarto autem casu, & sic in renun„ ciatione, quæ fit a Moniali, fateor, *omnes convenire*, ut semper il„ la dicatur realis, ita ut Patri ab intestato defuncto, filia, quæ renuncia„ vit, sive Monasterium ex illius persona, non modo a descendentibus, „ sed etiam *a quocumque collaterali*, *defuncto proximiore* pœnitus exclu„ datur; idque tam attenta mente renunciantis, quæ est, ut Deo servire „ possit, & mundum relinquere (e questa volontà noi l' abbiamo espres„ sa nella nostra rinunzia, e non altra) quam attenta mente Patris, qui „ renunciationem recepit, cum non sit verisimile, eam recepisse, ut „ deficientibus Descendentibus succedat Monasterium, sed potius *pro„ ximiores Consanguinei* -- E concordano *Pacion. Allegat.* 93. *n.* 28. *& „ seqq.* ubi quod in Monasterio nulla cadit præsumpta affectio -- *Rocc. Disput.* 56. *n.* 35. *De Luc. de Renunc. disc.* 3. *n.* 10., *De Franch. decis.* 375. *n.* 2., *Rot. cor. Bich. decis.* 652. *n.* 15. *& cor. Dunozet dec.* 676. *n.* 31. *& cor. Cerr. decis.* 596. *n.* 8. *& decis.* 616. *n.* 2. *& cor. Ansald. dec.* 836. *sub n.* 2. §. *Præsertim*, il lodato Voto del M. Bontempo *pag.* 12. §. *Inverisimilitudo*, ubi quod ex mente tam Monialis renunciantis, quam renun„ ciatariorum præsumitur plus dilexisse conjunctos, quamvis remotiores „ existentes in sœculo, quam Monasterium pœnitus extraneum, ad quod „ in effectu, non ad Monialem defertur successio -- ed al §. *successivo* risponde al preteso assordo, che se la rinunzia si dovesse intendere anco a favore degli Eredi estranei, dovrebbe ammettersi perfino il Fisco ad esclusione del Monastero, con avvertire, che ciò è falso -- Quia licet „ Monialis a Consanguineis excludatur, non ideo tamen excluditur a Fi„ sco per la ragione, e DD. ivi allegati.

XIX. Nè ostano le Autorità controcitate al §. 21., mentre la *Rot. cor. Dunozet decis.* 641. fu rivocata nella successiva *decis.* 676. *cor. eod.*, *la Rot. cor. Burlemon presso Mans. Consult.* 258. *n.* 81. *e* 82. parla in termini di rinunzia fatta da una figlia a favor del Padre gravato di due altre figlie -- Ut commodius gradum suæ nobilitatis substinere possit, & fa-
„ miliam honorificentius substentare -- e questa fu la sola causa finale, e non già quella dello spoglio, ed abdicazione de' proprj beni, e lasciare al mondo quello, che è del mondo per meglio servire a Dio, come si legge nella nostra rinunzia. Questa causa finale mancava pure nella rinunzia su cui scrisse il *Marin. Resolut.* 190. *n.* 8., quale si fonda nella suddetta decisione rivocata *cor. Dunozet;* Onde deve attendersi quanto stabilì nella precedente *Resolut.* 189., dove confessa, che *tutti i DD. convengono nel nostro assunto*, e lo conferma nella *Resolut.* 191. *n.* 4., e nel luogo da noi citato vien riferito, e seguitato dalla *Rot. cor. Ansald. decis.* 836. *sub n.* 2. §. *Præsertim*, e dal Voto del M. Bontempo *loc. cit.* Il *Panimol. decis.* 7. *annot.* 2. *n.* 14. si fonda in Autorità, che parlano di figlie maritate nel secolo, come il *Cancer. var. resol. cap.* 15. *n.* 17. 24. *& seqq.* La Rota finalmente di Lucca presso il *Mass. decis.* 38., già abbiamo osservato, che parla di rinunzia fatta a favore del Padre, e suoi Discendenti, e però tutte restano estranee dal nostro Tema.

XX. Questa differenza poi tra le figlie maritate nel secolo, e quelle, che entrano in Religione resta appoggiata anco all' equità naturale, mentre alle figlie, che si maritano nel secolo, siccome restano abili a succedervi i di loro Agnati, e Cognati, così è ben giusto per Legge di reciprocità che esse possino succedere a' medemi suoi attinenti: Non è però così rispetto alle figlie, che professano in Religione, perchè il di loro Monastero può bensì succedere ai Laici, ma questi non hanno la reciproca di succedere al Monastero, come saviamente riflette il *cit. Rovit. Consil.* 44. *n.* 15. *e* 16. *lib.* 1., dove notò, che per questa ragione in molti Principati i Monasteri non hanno il dritto di successione -- Quia sci-
„ licet, si Monasteria succederent, omnia bona temporalia intra brevis-
„ sima tempora pervenirent ad Monasteria per hujusmodi successiones,
„ cum vix reperiatur Domus signanter de Nobilibus, quæ non habeat
„ filios aut filias, aut alios Consanguineos Religiosos, & sic tota ar-
„ mata, & pecunia subsidiaria, potentia Reipub. alumna, ipiusque Ec-
„ clesiæ cultrix, vacua remaneret -- E lo conferma *il Vescovo Rocc. disp.* 56. *n.* 35. -- ivi -- Idemque discrimen inter Mulierem nubentem
„ in sæculo, & ingredientem Religionem, eo magis est considerabile,
„ ea potissimum adhibita reflexione, nam Mulier in sæculo nubens, si-
„ cut remanet habilis ad succedendum Agnatis, & Cognatis, & e con-
„ tra Agnati, & Cognati sunt habiles ad illi succedendum, atque adeo
„ retinent jus succedendi active, & passive, quod secus est in Muliere
„ ingrediente Religionem, quia Monasterium potest succedere Laicis,
„ sed ei vicissim non succeditur a Laicis, ideoque non militat in eis vi-
„ cissitudo successionis, quæ alioquin procedit inter Mulieres nubentes
„ in sæculo -- firmans, quod -- hæc ratio tam concludens est, ut alio
„ adminiculo non egeat --

XXI. E per verità, che nel nostro Tema sieno stati contemplati

ogni sorte d' Eredi de' predetti rinunciatarj, e non già i soli Discendenti da' medesimi, spicca ad evidenza dal successivo contesto della rinunzia; poichè la R. Felice Teresa dopo aver, come sopra, fatta la rinunzia per titolo di donazione a favore di detti MM. di lei Fratelli, loro Eredi, e successori, espressamente dichiarò, di voler essa essere esclusa dal ceto de' medesimi -- ivi -- ESCLUSA SEMPRE DA' MEDESIMI ESSA SIGNORA TERESA, AL PRESENTE SUOR FELICE TERESA -- Imperciocchè, se ella si vuole esclusa dal numero degli Eredi, e Successori de' Fratelli, non può dunque pretendersi, che gli Eredi contemplati fossero i soli Discendenti de' medesimi, nei quali essa sicuramente non restava compresa, ma ben anzi anco i di loro Collaterali, e così anche gli eredi estranei de' Fratelli rinunciatarj, come puntualmente osservano il *Torr. var. jur. quæst. lib.* 1. *tit.* 2. *quæst.* 24. *n.* 58. *Vers. quod autem*, e concorda il *Palm. Nip.* nella sua Allegazione Apologetica del Voto de' MM. Spinola e Rustici intitolata -- *Veritas protecta &c. pag.* 20., ove notò, che quelle parole -- exclusa tamen ab eis dicta Octavia Felice -- ... re- „ feruntur ad successionem *ab intestato*, & hoc, ad tollendam illam di- „ sputationem, quæ tot decisionibus causam dedit, tam *in Romana Fidei-* „ *commissi de Steccatis*, quam *in Romana hæreditatis de Lanuviis*, an sci- „ licet, renunciationes comprænderent solos hæredes testamentarios „ renunciatariorum, vel etiam eorum hæredes *ab intestato*, & hunc effe- „ ctum operatur dicta clausula -- Il Voto de' MM. Casareggi, e Torre impresso in *Mantis. ad Torr. de pact. fut. succes. decis.* 32. *sub n.* 59. ed il Voto del M. Gio: Antonio Morchio reso agl' Illustriss. Protettori di S. Giorgio li 15. Gennajo 1721. a favore del M. Domenico Rivarola contro la R. Costanza Vittoria Spinola *pag.* 11. §. *Adducebat*, ubi quod prædicta clausula demonstrat, renunciationem esse vere realem ad favorem omnium, qui vocantur ad successionem, excluso Fisco -- *& pag.* 12. §. *cæterum. in fin.*

XXII. E ciò passa in evidenza, se si riflette, che detta R. Felice Teresa rinunziò a qualsivoglia eredità tanto per testamento come *ab intestato* del Padre, Madre, FRATELLI, Sorelle, Ascendenti, e Discendenti tutti, Collaterali, e qualsivogliano altri Parenti sì di Padre, che di Madre; Onde se essa rinunziò alle eredità anco *ab intestato*, non è possibile, che essa possa succedere al detto M. Paolo Gerolamo di lei Fratello, ma deve la successione passare al di lui legittimo Erede, che tolta da mezzo essa Rinunciante ottiene il più prossimo grado della successione intestata, come è il M. Conte Parisetti, siccome considerano *Capic. Latr. consult.* 76. *n.* 57., *& consult.* 77. *n.* 31. *& seqq.*, *Mel. ad Castil. de Aliment. cit. cap.* 36. §. 9. *n.* 9. *& seqq.*, *Valent. de contract. Vot.* 5. *n.* 51. *& seqq.*, *Rot. post Mel. cit. decis.* 49. *n.* 14. *& seqq.*, *& apud Palm. Allegat.* 294. *n.* 20. *&* 21., *& allegat.* 295. *n.* 13., — ubi quod tanta esse solet virtus hujusmodi clausulæ *tam ex te-* „ *stamento quam ab intestato*, ut disponens renunciasse censeatur succes- „ sioni omni *unde liberi*, *unde Agnati*, *unde Cognati*, perinde ac si de „ eorum numero per mortem sublatus fuisset — ed *al n.* 14. dove avverte, che questa clausula contiene *unicam & singularem cautelam*, *qua renun-* „ *cians a quacumque successione perpetuo excludatur*, *de qua modernus de Luc. in observat. ad decis.* 375. *de Franch. n.* 9., *& cor. Emerix decis.*

1181. *n.* 23. *&* *decis.* 2256. *n.* 10., *&* *cor.* *Kaunitz* *decis.* 242. *n.* 24. 25. *&* 26., *il Voto del M. Bontempo pag.* 7. §. *Quinto*, dove di più avverte, che l' anzidetta clausola *tam ex testamento*, *quam ab intestato*, essendo di sua natura parificativa, siccome in senso di tutti i Dottori, come accordano anco i MM. Oppositori importa la comprensione degli eredi estranei *ex testamento*, così deve includere anco gli eredi estranei *ab intestato* — e lo conferma la S. Rota *decis.* 133. *n.* 16. 18. *e* 19. *part.* » 18. *rec.*, ubi quod hæc verba compræhendunt tam renunciationem suc- » cessionis *ab intestato*, quam *ex testamento*, cum fratres non indigeant » renunciatione ut possint exclusis sororibus, testamento instituere hæ- » redem quem volunt — *&* *n.* 18. *&* 19. - ubi quod potius videntur » compræhendere *ab intestato*, quam ex testamento, & quod perne- » cesse debet verificari in successione *intestata*, cum alias non subsisteret.

XXIII. Più: Rinunziò essa R. Felice Teresa espressamente all' eredità *ab intestato* di detti MM. suoi Fratelli, onde resta evidente l' esclusione del predetto Ven. Monastero dalla successione del mentovato M. Abate Paolo Gerolamo, ostandole la chiara lettera della rinunzia, che non può cavillarsi, come ne' nostri precisi termini insegnano *Bottiglier. de success. cap.* 2. *Theorem.* 44. *n.* 28., *Pacion. Allegat.* 93. *n.* 23. *&* *seqq.*, *Rot. apud Palm. Allegat.* 295. *n.* 21., *Rot. cor. Bich. decis.* 632. *n.* 14., *&* *cor. Lancet. decis.* 500. *n.* 12., *&* *cor. Ansald decis.* 57. *n.* 36., *&* *in cit. Camerinen. seu Fabrien. Immissionis* 25. *Januarii* 1782. §. 14. *&* *seqq.*, *&* 12. *Martii* 1783. §. 12. *cor. Mannelli*, e lo confessa lo stesso *Paulut.* in contrario citato *dissert.* 84. *n.* 108. quando la causa finale della rinunzia fu il solo ingresso nella Religione, e non la contemplazione dell' agnazione — ivi — Ideoque *in causa hæreditatis de Lanuviis* fuit resolutum illa verba *ab* » *intestato* importare abdicationem fraternæ hæreditatis per intestatam suc- » cessionem deferendæ *etiam ad favorem extraneorum*, quia anteceden- » ter firmatum fuerat unicam causam finalem fuisse ingressum in Reli- » gionem, nec adfuisse contemplationem agnationis — egregiamente la *Rota cor. Kaunitz cit. decis.* 242. *n.* 25. *&* 26. *&* *n.* 35. *&* *seqq.*, dove risponde al contrario obietto esposto nella contraria stampa §§. 37. *&* 47. che s' intende rinunziato all' eredità *ab intestato*, duranti le persone contemplate nella rinunzia, quasichè nel caso nostro fossero stati contemplati i Descendenti de' Fratelli, o la propria agnazione, e famiglia, quando anzi come si è dimostrato cessano tutti questi riguardi, ma la sola causa finale della rinunzia fu l' ingresso, e professione nella Religione — ivi — Haud » officientibus auctoritatibus allegatis pro monasterio, ajentibus, quod » renunciatio facta bonis, & hæreditati ipsius renunciatarii etiam *ab in-* » *testato*, intelligitur quatenus supersit persona in renunciatione expres- » se, vel tacite compræhensa; Illæ enim loquuntur in terminis renun- » ciationis factæ sub expressa, & indefinita contemplatione agnationis; » tunc enim renunciatio intestatæ successioni renunciatarii, videtur fa- » cta intuitu filiorum masculorum renunciatarii; ideoque non applican- » tur huic casui, ubi, ut præmisimus, renunciatio non fuit facta con- » templatione agnationis, sed *ob ingressum in religionem*.

XXIV. Anzi per escludere la R. Rinunciante dalla successione del Fratello rinunciatario, non v' è bisogno di tanto; basterebbe al nostro

intento, che avesse rinunciato all' eredità de' suoi congiunti *transversali*; poichè siccome tra questi si annoverano anco i Fratelli, quindi essa Rinunciante, in forza del patto, soffrir dovrebbe in pace l' esclusione della fraterna eredità, in grazia di colui, che dopo di essa è invitato nel successorio editto, come attestano *Gratian. discept.* 568. *n.* 33. *& seqq.*, *Conciol. Allegat.* 31. *n.* 21. *& seqq.*, *Rocc. disp.* 56. *n.* 61., *Valent. de contract. Vot.* 33. *n.* 14. *& seqq.*, *Rot. decis.* 114. *per tot. part.* 2. *& decis.* 141. *n.* 6. *part.* 5. *Rec.*, *& cor. Ansald. cit. decis.* 57. *n.* 37. *& seqq.*

XXV. Eppure a fronte di una rinunzia sì sonora, hanno cuore i MM. Avversarj di negare, che in essa resti compresa l' eredità de' Fratelli Rinunciatarj, sotto il pretesto, che colle anzidette parole abbia rinunziato soltanto all' eredità di que' Fratelli, che fossero nati dopo la rinunzia, oppure all' eredità di quello di essi MM. Rinunciatarj, che fosse premorto all' altro *ab intestato*, a cui la Sorella avrebbe avuto un eguale gius di succedere col Fratello superstite (il che è falso a termini de' nostri statuti); e ciò molto più, come essi dicono, perchè essendo la nostra rinunzia concepita con parole translative, non è possibile, che comprenda l' eredità di detti di lei MM. Fratelli rinunciatarj, non essendo percettibile, come possa il Rinunciante cedere translativamente al Rinunciatario il gius di succedere nella propria eredità, di cui essendo egli già padrone, non poteva ad esso cedersi, nè donarsi, ed anco perchè aprendosi il gius di succedere dopo la di lui morte, non è allora più capace di acquistare, o possedere cos' alcuna, siccome si spiegano al §. 51. *& seqq.*

XXVI. Imperocchè tutti questi vanissimi raziocinj cessar devono di rimpetto alla chiara lettera della nostra rinunzia, la quale parlando generalmente, ed in plurale delle eredità de' Fratelli, non può restringersi all' eredità soltanto de' Fratelli nascituri, o di chi tra essi due Fratelli rinunciatarj fosse morto per il primo *ab intestato*, ma tutti li comprende *nemine excepto*, siccome avverte la *Rot. decis.* 169. *n.* 6. *part.* 17. *rec.*, *& cor. Bich. cit. decis.* 632. *n.* 14., *& apud Palm. Allegat.* 294. *n.* 21., *& cor. Lancet. cit. decis.* 500. *n.* 11. *&* 12. -- ivi -- Minusque „ juvat, quod agatur de succedendo ipsi renunciatario, cujus hæreditas „ non censetur in donatione, seu renunciatione compræhensa; etenim „ cum constet renunciationem esse abdicativam ex effrenatissimis clau„ sulis, & verbis, dum fuit facta expressa mentio de hæreditate Fra„ tris renunciatarii per illa verba *transversalium*, *& collateralium*, ambi„ gi non potest hæreditatem quoque Caroli Antonii fuisse compræhen„ sam tamquam a transversali provenientem.

XXVII. Ed in ordine alle parole translative, con le quali è concepita la nostra rinunzia, e chi non sà, che quando si tratta di rinunzia alle eredità de' Fratelli rinunciatarj, deve sempre la rinunzia intendersi per abstensiva, ed abdicativa, tuttochè fosse concepita con le più ampie parole, e clausole translative, come insegnano *Caren. resolut.* 69. *n.* 12. *& seqq.*, *Palm. decis.* 298. *n.* 25. *&* 26., *Mass. ad Chart. decis.* 38. *n.* 68. *& seqq.*, *Rot. apud Palm. Allegat.* 295. *n.* 3., *& cor. Lancet. decis.* 500. *n.* 6., *& cor. Kaunitz decis.* 242. *n.* 25. con altri riferiti dal M. Sebastiano Descalzi nel suo Voto nella causa Serravalle, e

Bottina §. 42., a cui in questa parte mi confermai io pure nella confutazione di detto Voto *pag.* 4. sotto *il* §. 7.: Ed egregiamente lo fissò la *Rota nostra in Januen. hæreditatis seu renunciationum* 25. *Junii* 1748. *pag.* 7. §. *Objectum cor. Troni*, ad altro proposito in contrario allegata, che in questa parte puntualmente si ritorce — ivi — Obiectum . . . tunc „ locum habere potest, quoties ageretur de sola hæreditate ipsiusmet „ Renunciatarii ad ipsiusmet favorem renunciata, & non alterius tertiæ „ personæ, quia cum tunc naturam veræ translativæ sortiri haud possit, „ stante in habilitate extremorum, ex quo Renuncians nihil habeat, quod „ in Renunciatarium transferat, nec eidem ex tali renunciatione aliquid „ possit aquiri, cum implicet, ut res sua, denuo sua efficiatur, ac jam „ mortuus sit, cum Renuncianti defertur, vel invitis fatendum est, ne „ futilis reddatur renunciatio, eam in abdicativam, & mere extinctivam „ resolvi, licet per verba translativa esset concepta. —

XXVIII. Nè sono punto valutabili le autorità in contrario citate, per insinuare, che l' eredità del Rinunciatario non deve intendersi compresa nella rinunzia, mentre il *Torr. de pact. fut. succes. lib.* 2. *cap.* 15. *n.* 128., e non già al *cap.* 16. per errore citato in contrario, non parla della materia, ma soltanto accenna, che quando una Figlia per occasione del suo matrimonio carnale fa la rinunzia a favore del Padre, e non vi sono allora alcuni altri figlj maschj, nè femine, s' intende, che la rinunzia sia stata fatta *contemplatione filiorum nasciturorum*, il che nulla ha di comune con il caso nostro.

XXIX. Il *De Luc. de Renunciat. disc.* 3. *sub n.* 11. parla pure di rinunzia fatta da una figlia per occasione di matrimonio carnale, e da quell' Instrumento non constava, che avesse rinunziato all' intestata successione dello stesso Rinunziatario; e sebbene vi fosse la menzione de' beni fraterni, era questa verificabile ne' beni, e successione d' un Fratello già defunto al tempo della rinunzia, il che cessa nel caso nostro, mentre non è stato rinunziato a' beni fraterni, che può verificarsi anco d' un solo, come quando si nominano i beni paterni, o materni, ma bensì *alle eredità de' Fratelli*, le quali parole importano pluralità, e perciò tutti li comprende, niuno eccettuato; anzichè quest' Autore si ritorce al *n.* 10., mentre ivi stabilisce, che quando consta della rinunzia fatta all' eredità de' Fratelli rinunziatarj, e si tratta di Figlia professa in Religione non compete allora ad essa, ossia al di lei Monastero il regresso a' beni rinunziati, tanto per volontà della Rinunziante, che è di meglio servire a Dio, mediante lo spoglio de' beni temporali, quanto del Rinunziatario mentre è troppo verisimile — Ut voluerit ejus successionem, ac bona deferri potius *ad conjunctos quamvis remotiores* in sæ- „ culo existentes, quam ad renunciantem Religiosum, cum in effectu „ non ad ipsum, sed ad Monasterium pœnitus extraneum successio de- „ ferri dicatur.

XXX. *L' Ansald. in annot. ad decis.* 48. *n.* 27. scrisse in qualità di Avvocato nella celebre causa *Romana*, *seu Januen. legitimæ*, e sebbene si lasciasse cadere dalla penna, che la rinunzia a' beni fraterni fatta dalle Sorelle professe potesse ricevere l' intelligenza — *de altero Fratre naturali Principis Nicolai*, *non autem de ipso Fratre renunciatario* —

intelligenza, che non può applicarsi al caso nostro; mentre ambedue i Fratelli furono rinunziatarj della Sorella, e non un solo: Pure l' anzidetto Autore su questo punto restò soccombente, mentre la S. Rota dichiarò, che ostava alla successione pretesa dalle Sorelle Monache la di loro rinunzia, come attesta la *Rota post Torr. de Majorat. decis.* 46. *sub n.* 34. §. *Postremo*; e quantunque una tale decisione fosse rivocata, ciò però seguì perchè fu avvertito, che le anzidette rinunzie *fuerunt manifeste erroneæ & læsivæ, & ex erroneo præsupposito eisdem Sororibus facto per Tutores, quod ipsæ Sorores nullum haberent successionis jus quod revera habebant* -- come al *n.* 35. *& seqq.* Ma lo stesso Autore in qualità di Giudice ben molte volte ha deciso, che le rinunzie delle Monache, presumendosi reali, ed abdicative, comprendono anco l' eredità de' Fratelli rinunziatarj, ed in specie anco nella *decis.* 421. *n.* 7. *&* 13. *tom.* 4.

XXXI. La *decis.* 652. *cor. Lancet.* procede ne' medesimi termini di rinunzia fatta da una Figlia maritata nel Secolo, ma stabilisce il contrario, quando si tratta di figlie professe — ivi -- Secundo moti sunt „ DD. ex eo, quod hic agitur de Puella nubente in sæculo, cujus „ renunciatio, ad differentiam alterius, quæ fit *occasione ingressus in Re-* „ *ligionem*, non præsumitur realis, & abdicativa, sed potius persona- „ lis -- e di più in quel caso era espressamente stata fatta a contemplazione dell' agnazione, di cui noi non n' abbiamo parola, ed innoltre quella rinunzia era ristretta alle eredità già devolute, e non alle devolvende, e ciò bastava — Ne debeat renunciatio extendi ad hæreditatem „ alterius Fratris ALOYSII QUÆ IN FUTURUM ERAT DEFE- „ RENDA -- E la premessa distinzione tra le rinunzie delle Figlie maritate, e delle Figlie professe in Monastero resta maggiormente comprovata dalla stessa *Rot. cor. Lancet. decis.* 655., che è la *Cavallicen. Donationis* citata nella precedente *decis.* 652. *n.* 7. allegata in contrario, mentre sotto il *n.* 1. così si esprime — ivi — Non ambigerunt siquidem „ Domini in eam devenire sententiam, quod in casu, de quo agitur, „ res non sit de donatione personali, quæ per mortem personæ, cui fa- „ vore facta est, resolvatur, & in qua renuncianti ad primæva jura de- „ tur restitutio, vel retento eodem themate renunciationis prætensio ver- „ satur circa hæreditatem renunciatarii, quæ non solet esse in renuncia- „ tione compræhensa, potissimum, dum non est facta ob ingressum „ in Religionem -- come si verifica nel caso; e tanto fu avvertito nella prima Decisione in quella causa *cor. Scotto*, e nella seconda *cor. Ansald. decis.* 421. *n.* 7. & 13.

XXXII. La *decis.* 434. *n.* 8. *part.* 13. *Rec. cor. Taia* propone semplicemente l' obietto in termini di Donazione, ma non lo risolve, ed inoltre era quella stata fatta da una Figlia per occasione del suo matrinio carnale, e non per l' ingresso, e professione in Religione.

XXXIII. E finalmente i MM. Oppositori si sono allucinati nell' allegare la *Decis.* presso *Mans. consult.* 258., che è una delle emanate nella celebre *Romana hæreditatis de Lanuviis cor. eodem Taia*, mentre al *n.* 39. citato in contrario, propone soltanto l' intelligenza, che davasi da alcuni a quella parte della rinunzia, che parla de' beni fraterni, ed ivi si leggono le parole trascritte in contrario — Posse dici ab hære-

» ditatibus fratrum, præsertim ultimi morientis renunciantes noluisse se » abdicare -- Ma al *n.* 43. in tuono decisivo addotta il nostro assunto, cioè, che le rinunzianti si erano abdicate anco da tutte le Eredità de' suoi Fratelli rinunziatarj -- Cum renunciatio *hæreditatibus* non possit » minori numero verificari, quam duorum fratrum renunciatariorum, » consequenter compræhendi fratrem ultimum mortuum -- E poco dopo fu considerato che -- Quidquid sit de *nubentibus in Sæculo*, læsio non » est considerabilis *in nubentibus in Deo*, quæ non possunt perfectius » Sacrificium Sponso elargiri quam mundanis juribus, caducisque bonis se » spoliare juxta Evangelica monita --

XXXIV. Dal che apparisce, che hanno i MM. Oppositori inutilmente sprecato il tempo, e la carta, allorchè in più luoghi della loro stampa, ed in specie alli §§. 14. *& seqq. & 25. & seqq.* hanno preteso di dettare delle Teorie circa le qualità delle rinunzie, ed in particolare quella, che le rinunzie concepite con parole translative debbano riputarsi *personali*; Poichè ciò fu affatto superfluo al nostro intento, mentre unicamente si tratta della successione all' eredità de' Fratelli rinunciatarj, che, come abbiamo dimostrato, si reputa sempre abdicativa, ed estintiva, abbenchè sia concepita con parole translative.

XXXV. Ad esuberanza però, e per ornato della materia non si tralascia di avvertire, che anco in rapporto alle rinunzie dell' eredità di altre persone, fuori che del Rinunciatario, è falsa la proposizione, che in genere hanno preteso di stabilire gli stessi MM. Oppositori, cioè, che le rinunzie concepite con parole translative sieno *personali*, poichè ciò procede soltanto, quando sono contemplate la Famiglia, Discendenza, o Agnazione di certe persone, ed in questi termini parlano le Autorità in contrario citate; ma se la rinunzia è diretta a persone incerte, come sono gli *Eredi, e Successori*, siccome sotto queste parole, massime nelle rinunzie, che si fanno da chi entra in Religione, restano compresi anco gli Eredi estranei, come si è provato al §. XIV, non può allora la rinunzia riputarsi personale, ma bensì translativa reale, perpetua, giacchè i beni rinunziati passano a qualunque sorte di Eredi, nè può mai la Rinunziante aver regresso a i beni rinunciati, siccome avvertono le succitate autorità, e lo conferma la *Rota nostra in cit. Januen. hæreditatis, seu renunciationum pag.* 10. *cor. Troni* -- ivi -- Animadver- » tebamus hæc omnia argumenta adduci ad probandum Monialium renun- » ciationes favore renunciatariorum, eorumque hæredum amplissimis ver- » bis emissæ reales fore, non autem *personales*, itaut renunciantes à bo- » nis renunciatis sint *perpetuo* exclusæ, nec amplius ad ea possint ha- » bere regressum. --

XXXVI. Quindi è che simili rinunzie da' DD. comunemente si appellano miste, avuto riguardo alla diversità delle persone, mentre rispetto alla Rinunziante, che abdica da se ogni dritto di successione in modo che non può essa, nè il suo Monastero giammai succedere a' beni rinunziati, dicesi reale, ed abdicativa; rispetto poi al Rinunziatario, dicesi translativa, perchè in esso trapassano tutti i diritti competenti alla Rinunziante, che gli trasmette poi a' suoi eredi anco estranei, siccome avvertono i DD. largamente riferiti da *Valent. de Contract.*

Vot. 5. *n.* 108. -- ivi -- Ut etiam parvi refert, quod renunciatio, de „ qua agitur translativa esse videatur favore Patris, & idcirco persona- „ nalis propter illa verba in Instrumento renunciationis *cessit translative &c*: „ non enim repugnat, quod renunciatio respectu Renunciantis, & quoad „ effectum illum perpetuo excludendi realis sit, & abdicativa, transla- „ tiva vero, & personalis censeatur respectu renunciatarii — E poco dopo „ al *n.* 113. *& seqq.*, ubi quod Renuncians censetur sè spoliare juribus „ deferendis, nedum favore renunciatarii, sed etiam favore hæredum quo- „ rumcumque, juxta indolem veræ, ac rigorosæ donationis, ac realis, „ ac perpetuæ renunciationis -- *& cor. Tanar decis.* 193. *n.* 3., ubi „ quod nil repugnat, quod renunciatio sit abdicativa quoad renuncian- „ tem, & translativa quoad renunciatarium -- ed al *n.* 4. dove avver- „ te, quod renunciationes, & donationes factæ a Monialibus, etiam fa- „ vore certarum personarum, non impediunt transmissionem ad *quoscum- „ que hæredes*, si non sint munitæ pacto reversivo in casu deficien- „ tiæ personarum contemplatarum -- E più modernamente in *Roma- na Immissionis* 28. *Februarii* 1774. §. 15. *cor. Mannelli*, *& in Con- firmatoria* 6. *Aprilis* 1778. §. 15. *cor. Muto* — ivi -- Omnes enim „ renunciationes occasione ingressus in Religionem ita perfici solent, „ ut quoad Renunciantem abdicativæ sint, quoad vero Renunciatarium tran- „ slativæ -- E di conformità fu mai sempre opinato nel nostro Foro, come ci assicurano i MM. Spinola e Rustici nel preaccennato loro Vo- to *pag.* 7. §. *Etenim & seqq.*, e la precitata Decisione della Rota no- stra in Januen. hæreditatis, seu renunciationum *pag.* 5. §. *Non enim cor. Troni* -- ivi -- Cum alias minime implicet, immo juri, & rationi „ consonum sit, quod *respectu renunciantis*, renunciatio sit abdicativa „ (non quidem simpliciter, sed secundum quid), ex quo Renuncians „ abdicet a se bona, & jura renunciata; quoad *Renunciatarium* vero, ad „ cujus favorem Renuncians disponere intendit, sit translativa -- & *pag.* 11. §. *Reflectebamus*.

XXXVII. Finalmente la realità, e perpetuità della nostra rinunzia, e la di lei ampiezza, ed estensione ad ogni, e qualunque sorte di beni, compresa l' eredità de' suoi Fratelli rinunciatarj resta invincibilmente com- provata dal patto, ossia riserva, che si fece detta R. Felice Teresa nel surriferito Instrumento ne' seguenti precisi termini -- ivi — Item, che non s' intenda per la presente rinunzia pregiudicato al gius che pos- sa competere a detta Signora Teresa ne' beni di detto Illmo Sig. suo Padre in caso di premorienza *di minor età* di detti Illmi suoi Fratelli; — Imperocchè in primo luogo, se fosse vero, come immaginano i MM. Oppositori, che la R. Suor Felice Teresa avesse soltanto contemplato nella riferita sua rinunzia i soli MM. di lei Fratelli, e loro discendenti, non v' era alcuna necessità di tale riserva, mentre, morti essi Fratelli senza prole, ossia prima, ossia dopo la morte del Padre, avrebbe do- vuto, attesa la mancanza delle persone contemplate, succedere essa Ri- nunciante; Onde se stimò necessario un tal patto, e riserva, è evidente, che la di lei rinunzia importava una totale abdicazione de' beni paterni a contemplazione di detti suoi Fratelli, e qualunque Eredi eziandio estranei.

XXXVIII. Secondo, se la R. Felice Teresa si riservò la succes-

sione ne' beni paterni nel caso della premorienza de' Fratelli in stato di minor età, qual caso non è evenuto, perchè sono trapassati dopo del Padre non solo in età maggiore, ma quasi decrepita: La conseguenza è chiara, che dunque in tutti gli altri casi essa R. Felice Teresa si è voluta escludere da' beni rinunziati, come saggiamente argomentano *Caren. resolut.* 245. *sub n.* 9. *vers. sexto*, *Rot. cor. Ansald. decis.* 771. *n.* 6. *& cor. Crisp. decis.* 252. *n.* 21., *Votum M. Bontempi pag.* 6. §. *Tertio* -- ivi -- Etenim eo ipso quod Renuncians reservavit sibi *in illo casu* regressum ad bona renunciata, intelligitur renunciasse regressui ad dicta bona in cæteris aliis casibus, quia talis reservatio firmat regulam in casibus non reservatis. --

XXXIX. Questo insuperabile argomento desunto da un legale Teorema, vanamente pensano i MM. Oppositori di ritorcerlo contro di noi nella loro stampa al §. 44. per due motivi: Primo, perchè questa riserva di regresso ai beni paterni escluda la realità, e perpetuità della nostra rinunzia, e che anzi la dimostra a chiaro giorno meramente personale, *ex Polit. de Renunc. dissert.* 1. *n.* 18. Secondo, perchè essendosi la R. Rinunziante riservato il gius di successione ne' beni paterni in caso di premorienza de' suoi Fratelli in minor età, chiaramente si scorge, che l' oggetto della di lei rinunzia fu la contemplazione della persona de' suoi Fratelli, e loro discendenti, in modo che sebbene la riserva sii alligata al caso della loro premorienza in stato di minor età; pure debba aver luogo, tuttochè ambedue sieno trapassati in stato d' età maggiore, perchè egualmente si verifica la loro mancanza senza prole, onde debbasi, nel caso, che è accaduto, sebbene non contemplato nella materialità della lettera, per l' identità della ragione, aprire alla Rinunziante il regresso ai beni rinunziati, per le autorità di *Castren. consil.* 343. *sub n.* 2., *Fontanel. de pact. nupt. claus.* 4. *glos.* 24. *in fin. n.* 22., e della *Rot. cor. Ratt.* di cui non si marca la Decisione, che noi crediamo la 38. *n.* 20., *&* 21.

XL. Ma come si puonno ascoltare tali riflessi senza ribrezzo! Non regge il primo, perchè niente ripugna, che una rinunzia sia reale, tuttochè risolvibile in certo caso, come risulta dalle autorità poc' anzi da noi allegate, ed in specie dal *Voto del M. Bontempo*, in cui si canonizza per reale, e perpetua quella rinunzia, sebbene risolubile nel caso del non fatto pagamento della somma annualmente riservatasi dalla Rinunziante. Ne osta il *Polit. controcit.*, perchè le autorità da esso allegate non provano il di lui assunto, e nel suo caso concorrevano ben molte circostanze dimostranti la personalità della rinunzia, e ciò non ostante stanno contro di esso il *Saminiat. controv.* 17. *a n.* 30. *ad fin.*, *Castald. consult.* 203. *per tot.* scriventi nell' istessa causa Montecucoli, e Foschieri.

XLI. Non il secondo, perchè il regresso a' beni paterni, che si riservò la R. Felice Teresa è limitato al caso della premorienza de' Fratelli in istato di minor età; onde non può estendersi al caso ben diverso, che questi siano morti dopo del Padre in età adulta; e la ragione si è, perchè ne' contratti deve farsi sempre una stretta interpetrazione, contro di chi potea chiaramente spiegarsi nell' Instrumento, co-

me dopo il Testo nella *L. Quidquid adstringendæ ff. de verb. oblig.* insegnano *Bellon. de jur. accresc. cap. 6. quæst. 38. n. 145.* Ed in punto di riserva, ossia regresso a' beni rinunziati preteso da una Monaca il *Torr. Variar. tom. 2. tit. 6. quæst. 4. n. 38.* -- ivi -- Quarto eo magis tenen-
„ dum est contra Renunciantem, quatenus spectat ad regressum ad bo-
„ na renunciata, quia agitur de renunciatione inita causa ingressus in
„ Religionem, quæ solet semper interpetrari, ut sit realis, & NON RE-
„ VERSIVA AD RENUNCIANTEM, nisi verba id clare demonstrent.

XLII. Quindi non ostano le autorità in contrario citate, ed in specie la *Rot. cor. Ratt. decis. 38. n. 20. & 21.*, poichè come i MM. Oppositori potevano osservare dalle due precedenti Decisioni in quella causa *cor. Falconer. tit. de Fideicom. decis. 62. & 63.*, in qual caso si trattava d' una rinunzia fatta da una Sorella a favore de' Fratelli per occasione del di lei matrimonio carnale -- Pro conservatione Agnationis, ac
„ splendore familiæ, quam ipsa summopere desiderat in suis Fratribus
„ conservari -- con essersi riservato il regresso ai beni rinunziati, nel caso che -- Ambo decederent sine filiis, tunc ultimo eorum sic dece-
„ dente, ut supra, *cum cesset finis propriæ agnationis*, vult bona renun-
„ ciata redire ad Renunciantem -- E siccome accadde, che detti Fratelli morirono con Figlj, si pretendeva, che la Rinunziante aver non potesse il regresso ai beni rinunziati; ma il S. Tribunale decise diversamente, ed il fondamento fu, perchè in grazia delle sopra descritte parole, siccome espressamente constava della contemplazione dell' Agnazione anco nell' istessa parte condizionale, così, siccome questa causa finale era mancata, a motivo che, sebbene i Fratelli erano morti con figlj, erano però questi ancora passati all' altra vita senza prole prima della Rinunziante, e così era mancata l' agnazione, che era la causa finale di quella rinunzia, perciò fu risoluto, che la Sorella aver dovesse il regresso ai beni rinunziati, per la ragione, che -- Licet alter ex Fratribus renunciatariis
„ filios habuerit, atque reliquerit, attamen cum dicti filii decesserint, vi-
„ vente adhuc Lucia renunciante, factus proinde videretur locus pacto
„ reversivo, ad hoc ut eadem reintegrari debeat ad bona renunciata; ra-
„ tio enim illa (cioè dell' espressa contemplazione dell' Agnazione), quæ
„ animat tam pactum reversivum, quam renunciationem, ostendit Renun-
„ ciantem considerasse magis effectum, quam factum; sed quia effectus
„ conservandi agnationem deficit, ac tollitur, sive Fratres renunciatarii,
„ sive eorum filii decedant sine filiis, viva adhuc Renunciante, ideo exi-
„ git, ut in utroque casu regressus censeri debeat utroque modo stipu-
„ latus -- come si spiega nella *decis. 62. n. 7.*, e lo ripete nella *decis. 63. n. 4. & seqq.*

XLIII. Ma noi non abbiamo veruna contemplazione dell' Agnazione, anzi l' unica causa finale espressa è quella dell' abdicazione de' beni temporali per meglio servire a Dio, e però deve questa operare l' esclusione della Rinunziante in tutti i casi, fuori che in quello precisamente riservato della morte de' Fratelli in stato di minor età, secondo le autorità poc' anzi allegate.

XLIV. Inoltre non hanno i MM. Oppositori riflettuto, che la succennata riserva, che si fece la R. Felice Teresa, riguarda soltanto la

successione ne' beni *paterni*; onde come puonno essi pretendere di estenderla à' beni *fraterni*, de' quali in oggi si tratta, e rispetto a' quali non v' è in tutto quanto l' instrumento riserva veruna? Si sà da tutti, ed è principio incontroverso tra' DD., che sotto il nome de' beni paterni non vengono i fraterni, abbenchè tali fossero in origine, poichè, mediante l' addizione dell' eredità diventano patrimonio proprio del Figlio, come ad una voce insegnano i DD. riferiti dalla S. Ruota *cor. Merlin. decis.* 22. *& decis.* 62. *per tot.* & post *Torr. de pact. futur. success. decis.* 166. *n.* 1. *& seqq.* Or da ciò se n' inferisce, che sebbene nella riserva si faccia menzione della premorienza de' Fratelli, senza specificare la persona, a cui fossero per premorire, pure l' espressione de' *beni paterni*, a' quali si riserbò intatto la Rinunziante il diritto di successione, chiaramente dimostra, che la premorienza de' Fratelli resta determinata alla persona del Padre, e con ragione, mentre premorendo i Fratelli al Padre, maggiore è il diritto, che hanno i Figli all' eredità e beni paterni, di quello che sia il diritto di una Sorella all' eredità de' suoi Fratelli, e perciò la R. Felice Teresa si preservò bensì ogni suo gius di regresso *a' beni paterni*, nel caso della premorienza de' Fratelli al M. loro Padre, ma non già a' beni fraterni, de' quali non fece menzione veruna, siccome distinguendo avvertono *Rovit. consil.* 42. *n.* 8. *& seq.*, *& Consil.* 44. *n.* 9. *&* 13. *lib.* 1., *Pacion. allegat.* 93. *n.* 8. *& seqq.*, e pienamente il Senato di Mantova presso *Gob. consult. decis.* 83. *per tot.*, ed in specie al *n.* 23. *& seqq.* -- ivi -- Conclusio primo „ loco deducta ... eam recipit declarationem, ut procedat, & non te- „ neat renunciatio, quando Fratres masculi existentes tempore renuncia- „ tionis, decesserunt omnes VIVENTE PATRE, secus si supervixe- „ rint Patri, quia tunc cum sit jus quæsitum filio, si postea decedit, „ remanet fœmina perpetuo exclusa, & ita est casus noster de quo agi- „ tur -- e poco dopo al *Vers. Gomez ad LL. Thauri* 22. *n.* 11., ubi „ dicit, quod dicta opinio rationabiliter intelligi debet, quando tempore „ mortis Patris non reperiuntur Fratres, quia tunc annullatur renuncia- „ tio, qui casus non evenit in facto, & licet *n. seq.* teneat filiam suc- „ cedere Fratri, loquitur tamen in casu, quo filia non renunciaverit bo- „ nis fraternis -- come per l' opposto è stato espressamente rinunziato nel nostro Tema, e lo conferma, seguitando la riferita decisione del Senato di Mantova, la S. Rota *cor. Kaunitz cit. decis.* 242. *n.* 36. *&* 37.

XLV. Ben conoscendo i MM. Oppositori, che non era sostenibile la pretesa personalità della riferita rinunzia in forza dei fondamenti fin' ora confutati, hanno essi cambiato il mezzo termine, con rivolgersi ad un altro appiglio desunto, dacchè il M. Rafaele Basadonne Padre della Rinunziante, allorchè nel pubblico Instrumento de' 24. Maggio 1728. si obbligò di sborsare la dote all' anzidetto Monastero, volle che detta M. di lui Figlia fosse tenuta a fare prima della di lei solenne professione -- renun- „ ciationem generalem omnium & singulorum suorum bonorum ad favo- „ rem Illm̃rum DD. Gasparis, & Hieronymi ejus Fratrum -- pretendendo, che per non essere stata fatta menzione in questo Instrumento degli *Eredi*, *e Successori* di detti Fratelli, debba perciò la successiva rinunzia, come famulativa, e pedissequa al precedente dotale Instrumento interpe-

trarsi per modo, che sia allo stesso conforme, e così ristretta alle persone de' Fratelli solamente, e tutto al più de' loro discendenti, per l' autorità della *Rot. cor. Ansald. decis.* 600. *n.* 10., e del Voto del M. Porro reso al Magistrato Illmo, e Revmo delle Monache nella causa de' Monasteri della SS. Incarnazione, e di S. Paolo, e RR. PP. Somaschi contro il M. Cristofaro Valdettaro *pag.* 11. *in fin.* §. *Valevole*.

XLVI. Cessa però anco questo sutterfugio, sì perchè è Dogma di Legge a tutti notissimo, che in qualunque convenzione, e contratto riguardante una materia indifferente, come è la rinunzia, sempre s' intendono compresi gli Eredi, abbenchè di essi non si facci menzione veruna, *ad Text. in L. si pactum ff. de probat. & in L. Veteris C. de commit. & contrahend. stipulat. Palm. Allegat.* 148. *n.* 1. *& seqq.*, e con altri *la Rot. cor. Ansald. decis.* 148. *n.* 13. *& seqq.*, ed in punto *cor. Emerix decis.* 587. *n.* 5. -- ivi -- Minus refert, quod juxta formam obligationis contentæ in Capitulis, renunciatio debuisset fieri favore Josephi, *non autem favore hæredum*, quia in hac materia de sui natura transmissibili ad hæredes, illi subintelliguntur tacite compræhensi, licet in contractu expresse non nominati -- *& decis.* 619. *n.* 1. *& seqq. cor. eodem.*

XLVII. Sì perchè avendo il sullodato M. Rafaele voluto, che dalla Figlia si facesse la rinunzia prima della sua professione in detto Monastero a favore de' di lei Fratelli, s' intende, che l' abbia richiesta secondo il solito, e consueto, e quindi non tassativamente a favore de' Fratelli, ma eziandio a favore de' loro Eredi, e Successori, come è lo stile universale di questa Città, quando si parla di Figlie, che professano in un qualche Monastero, come avverte il *De Luc. de Renunc. in Summ. n.* 18., e si ricava dalli succitati Voti nel nostro Foro emanati.

XLVIII. Sì finalmente, perchè il contrario assunto procede soltanto, quando la rinunzia è concepita con termini relativi alli precedenti Capitoli stabiliti tra il Padre dotante, e la Figlia rinunziante, il che nel nostro tema non si verifica, perchè la R. Felice Teresa non dichiarò di venire alla rinunzia in coerenza, e per esecuzione di quanto aveva ordinato il M. Rafaele di lei Padre nel succennato Instrumento dotale, ma sapendo essa di essere stata condecentemente dotata, passò alla già detta rinunzia, concepita in sostanza secondo lo stile consueto delle Figlie, che entrano in Religione, onde restano inapplicabili le Autorità in contrario citate; mentre *la Rot. cor. Ansald. dec.* 600. non parla già di rinunzia di una Monaca, ma di una Figlia, che si marita nel secolo, ammettendo nel primo caso, che la rinunzia non deve riputarsi personale, ma reale ed abdicativa, come si spiega al *n.* 9.; Ed in secondo luogo quella rinunzia fu stipulata adesivamente, e con l' espressa relazione a' precedenti Capitoli Matrimoniali, come notò la stessa *decis. n.* 11. *& seqq.*, -- ivi -- Præseferebant omnimodam relationem ad præcedentia Capitula, & Instrumentum dotale, ita indubitanter efficiebant, quod relatum habeatur in referente, ac si de verbo ad verbum fuisset expressum -- Onde nell' istessa maniera deve intendersi il *citato debolissimo Voto Porro*, giacchè unicamente si fonda nella mentovata decisione *cor. Ansald.* da esso incautamente allegata.

XLIX. Resta solo per esuberante compimento dell' opera di ri-

battere alcune per altro effimere risposte, che hanno preteso di dare i MM. Oppositori ad alcune Decisioni, e Voti di sopra allegati, come sono le Decisioni emanate nella famosa *Romana hæreditatis de Lanuviis*, il Voto de' MM. Spinola, e Rustici, quello delli MM. Casareggi, e Torre, l' altro del M. Gio. Antonio Morchio, e finalmente quello del M. Bontempo, quali tutti sostengono, che le rinunzie fatte dalle Zittelle per occasione della loro Religiosa professione devono riputarsi reali, e perpetue, in modo che mai competa ad esse, ossia al di loro Monastero il regresso a' beni rinunziati, i quali invece devono passare a' Consanguinei del Defunto, che dopo la Rinunziante sono i più prossimi nel grado della di lui intestata successione.

L. Hanno adunque i MM. Oppositori, per declinare li mentovati Voti, e Decisioni, per modo d' un perpetuo intercalare, vanamente risposto, che in quei respettivi casi erano stati nominati gli *Eredi e Successori* con la clausola *quibuscumque*, che manca nel caso nostro, quasi che dall' anzidetta clausola, come se fosse una forma Sacramentale, debba dipendere la qualità reale, perpetua, e abdicativa di tali rinunzie, e non vi fossero altre formule equipolenti per canonizzarle tali, anco in mancanza della clausola *quibuscumque*, quando dalla lettura degli stessi Voti e Decisioni si scorge, che anco independentemente dalla medesima furono le rinunzie di chi professa in Religione sempre mai dichiarate reali, perpetue, e abdicative, se non hanno per causa finale la contemplazione dell' agnazione, famiglia, o discendenza, per tutti quelli altri fondamenti da noi sopra allegati, giacchè per verità nella sostratta materia di rinunzia, che è indifferente, sotto le parole *Eredi e Successori* anco senza la clausola *quibuscumque* restano inclusi, e compresi gli Eredi anco estranei, come provano le copiose Autorità da noi riferite al §. XIV., e ciò non meno per la presunta volontà della Rinunziante, quanto del Rinunziatario, per le ragioni addotte al §. XVIII.

LI. Ed in fatti così si è sempre opinato nella nostra Curia anco in termini di rinunzie, ne' quali mancava la clausola *quibuscumque*, e precisamente in quella della R. Suor Giovanna Teresa Pinella. Avea questa per occasione della di lei professione nel Monastero di S. Leonardo fatta un' ampia rinunzia a favore del M. Ignazio Filippo Maria Pinello di lei Fratello, *suoi Eredi, e Successori*, ed essendo questi passato all' altra vita senza prole, pretese il succennato Monastero di succedere allo stesso, ad eclusione del M. Felice Pinello di lei Congiunto in 3.° grado sotto la scorta di un ben erudito parere *del Chiariss. Sig. Gregorio Venturelli Avvocato nella Curia Romana*, da cui hanno forse i MM. Oppositori desunto i principali fondamenti della loro stampa; ma il M. Felice Pinello pubblicò in risposta del medesimo un altro non men dotto, che fondatissimo Consulto del *Sig. Livio Bonzetti Avvocato Concistoriale*, in cui si leggono pienamente confutate le ragioni addotte dall' anzidetto Sig. Avvocato Venturelli, e dimostrato, che quella rinunzia dovea riputarsi reale, perpetua, ed abdicativa, in modo che al mentovato Monastero non competeva verun diritto di succedere alla riferita eredità, di cui in fatti restò in pacifico possesso il predetto M. Felice Pinello, con avere l' anzidetto Monastero abbandonato ogni sua pretensione.

LII. Una simile disputa accadde pure recentemente per occasione della morte del M. Giambattista Centurione del fu M. Carlo Adamo superstite la R. Suor Maria Teresa di lui Sorella, che prima di professare nel Monastero di S. Brigida rinunziò qualunque eredità sì per testamento, come *ab intestato* a favore de' MM. Giambattista, e Domenico di lei Fratelli, loro Eredi, e Successori, senza la clausola *quibuscumque*, e quindi pretendeva l' anzidetto Monastero, che ad esso, per mezzo della mentovata R. Maria Teresa, fosse rimasta devoluta l' eredità del predetto M. Giambattista; ma il M. Domenico Imperiale Marchese di Latiano, che, tolta da mezzo detta R. Maria Teresa, era il più prossimo di lui Consanguineo in grado dell' intestata successione, sostenne, che attesa la succennata rinunzia, ad esso spettava la predetta eredità, come in fatti, dopo alcuni contradditorj, fu ad esso amichevolmente rilasciata, anco con il parere d' altro di noi, che avea l' onore di servire il prelodato Monastero in qualità d' Avvocato.

LIII. Or veggano i MM. Oppositori, cosa mai possano essi contare nel difetto della clausola *quibuscumque*, se anco in mancanza di essa, furono le riferite rinunzie riputate reali, e perpetue, per li succennati robustissimi fondamenti da noi addotti, e per tali sempre mai dovranno essere giudicate simili rinunzie, quando non sono emanate a contemplazione dell' agnazione, famiglia, o discendenza di certe persone, in qual ipotesi soltanto procedono le Autorità in contrario allegate; ma prescindendo da ciò, non è possibile di togliere la nativa forza alle parole *Eredi e Successori*, che nelle rinunzie de' Religiosi, sono comprensive anco degli Eredi estranei de' Renunziatarj, come si è pienamente dimostrato.

LIV. In rapporto poi alle riferite decisioni nella *Romana hæreditatis de Lanuviis*, checchè n' abbi scritto ad opportunità della causa il *Paulut.*, che ne rapporta l' esito alla *cit. dissert.* 84. *n.* 84. *ad* 87., sebbene sia vero, che in essa emanassero varie decisioni tra di loro contrarie riferite dallo stesso Autore *loc. cit.*, pure le ultime di loro, che poi fecero stato, ed in specie quelle presso il *Balduc ad Ramon. decis.* 1. *per tot.* ripetuta *presso Palm. allegat.* 295., e l' altra presso l' istesso *Paulut. post cit. dissert.* 84. *decis.* 3. *per tot.*, stabiliscono con intrepidezza, e con ragioni incavillabili, e non già *linguis titubantibus*, come notò, contro la verità del fatto, lo stesso Autore *sub n.* 86. §. *Sed reproposita*, che quella rinunzia fatta a contemplazione del solo ingresso nel Monastero, e per lasciare al mondo quello che è del mondo, senza menzione alcuna degli Agnati, Cognati, o Discendenti de' Fratelli rinunziatarj, dovea riputarsi perpetua, reale, od abdicativa, onde spettare dovea la successione dell' ultimo Fratello rinunziatario, non già al Monastero, ma bensì al più prossimo Consanguineo del Defunto, come così si sostiene nel caso nostro. E queste decisioni come magistrali sono mai sempre state commendate, e seguitate non solo dallo stesso Tribunale della S. Ruota, come può vedersi nelle surriferite decisioni *cor. Ansald. decis.* 84. *n.* 41., *& cor. Emerix decis.* 1181. & 1296. *& cor. Caprar. decis.* 562., e frequentemente altrove, ma benanco nel nostro Foro, come risulta dalli riferiti Voti de' MM. Spinola, e Rustici *pag.* 4. §. *Utrum*, *de' MM. Casareggi*, *e Torre sub n.* 59., *del M. Bontempo pag.* 7. § *Quarto*.

LV. Diversa poi di gran lunga era la specie di fatto, su cui scrisse il *Paulut. loc. cit.*, mentre in quella era passato all' altra vita il Sig. Camillo Padovani superstiti due Sorelle, cioè la Signora Maria Padovani Vedova Torelli, e la R. Francisca Monaca di S. Chiara, e l' una, e l' altra di loro aveano fatta universal rinunzia a favore del Signor Fabrizio loro Padre, suoi Eredi, e Successori, *ad effetto* (sono parole di quella rinunzia) *di conservare i beni nell' agnazione del suo Genitore, e suoi, e per l' augumento, e decoro della medesima* -- eppure ciò non ostante, disputata in Roma la causa nanti l' A. C. fu essa risoluta a favore della Signora Maria, ad esclusione del Monastero. In questo stato scrisse il *Paulut.* la precitata sua *dissert.* 84., senza che sappiasi quale sia stato l' ulteriore esito di quella causa. Ma quando ancora fosse stato ad esso favorevole, l' unico motivo sarebbe stato la contemplazione dell' agnazione, che da esso riputavasi la causa finale di quella rinunzia; onde non si sa capire, con qual fondamento siasi da' MM. Oppositori sì spesso allegato in loro favore il mentovato *Paulutio*, quando egli stesso confessa, che se manca la contemplazione dell' agnazione, in modo che la causa finale della rinunzia sia stato l' ingresso nella Religione, come nel caso, allora la rinunzia si reputa reale, perpetua, e transitoria agli Eredi anco estranei, come al già *cit. n.* 108. *&* 109., e così pure dichiara l' *Actolin.* altro Achille de' MM. Oppositori *risolut.* 40. *sub n.* 44. §. *Nec huic.*

LVI. Anzichè dalle prelodate decisioni *in Romana hæreditatis de Lanuviis* restano dileguati anco que' frivoli racconti esposti nella stampa contraria alla *pag. 6. in princip. vers. Si stima*, dove i MM. Oppositori riferiscono i pretesi discorsi seguìti tra la mentovata R. Felice Teresa, ed il M. Abate Paolo Gerolamo di lei Fratello, intorno all' intenzione da essa avuta al tempo della fatta rinunzia, di avere cioè rinunziato meramente a favor, e comodo dei due ivi nominati MM. di lei Fratelli, e che lo stesso M. Ab. Paolo Gerolamo avea, non molto prima di sua morte, assicurata la Monaca Sorella, che la di lei rinunzia non potrebbe in ogni evento ostarsi alla successione nella di lui eredità, tanto più che avea esso ricusato di prestarsi all' insinuazione, ed impulsi, che ebbe di testare nel corso della lunga sua infermità -- : Imperocchè nel caso delle mentovate decisioni vi concorreva molto di più, che simili discorsi in contrario riferiti per effetto di pura debolezza, giacchè quelle RR. Monache rinunzianti avevano anco con giuramento attestato, che al tempo della rinunzia era stata loro intenzione di non rinunziare all' eredità del Fratello, se non quando egli fosse premorto senza Discendenti, e questo loro attestato era anche fiancheggiato dalla deposizione di alcune altre Monache di quel Monastero esaminate in pendenza di lite: Ma dal S. Tribunale ebbero il meritato rifiuto, sul fondamento, che non erano valutabili simili attestati tendenti in beneficio, e comodo del Monastero, ed in pregiudizio del terzo contro il tenore della rinunzia, e la fede, che merita un pubblico Instrumento, a cui il Tribunale dovea unicamente attenersi, come si può vedere dalla *decis.* 1. *apud Balduc. ad Ramon. n.* 35. *& seq. tom.* 2., e dalla *decis.* 3. *n.* 18. *ad fin. post dissert.* 84. *Paulut. lib.* 2., e concorda la Ruota *cor. Emerix decis.* 1047. *n.* 10. *&* 11.

LVII. Dippiù in quel caso si pose in campo, per escludere il Consanguineo del Defunto, ed ammettere quel Monastero, che trattavasi di un Congiunto, non solo rimoto, ma incognito al Defunto, il quale invece era molto affezionato alle di lui Sorelle Monache, come si ricava dal *Card. de Luc.* che scrisse in quella causa sotto il *tit. de Renunciat. disc.* 2. sotto il *n.* 9. §. *Duplici*: Ma furono dalla S. Rota posti in non cale simili riflessi, ed aggiudicata l' eredità al menzionato Consanguineo dalla Legge invitato alla successione del Defunto, ed a cui si presume, che egli volesse conformarsi, subito che con un atto di ultima volontà non dispose diversamente. Or se così fu deciso in quel caso a termini di un Attinente, che il Defunto *forte non cognoscebat, seu agnoscere nolebat*, secondo la frase del *De Luc. loc. cit.*, con qual poziorità di ragione così dovrà essere giudicato nel nostro Tema, in cui il M. Parisetti non è già un rimoto, ed incognito Parente del Defunto M. Abate Paolo Gerolamo Basadonne, ma bensì un di lui Cugino in terzo grado canonico, non ignoto, ma anzi benevolo, e caro, come palesano le di lui lettere, e la procura, che esso M. Ab. Paolo Gerolamo esercitava per il M. Parisetti rispetto agl' interessi, che ha in questa Città, a cui perciò non avendo fatto Testamento s' intende, che abbia voluto lasciare la sua eredità, come di lui più prossimo erede *ab intestato*, come argomenta la *Rot. cit. decis.* 113. *n.* 20. *part.* 18. *rec.* -- ivi -- cum tali casu Re-
„ nunciatarius non condendo Testamentum, censeatur implicite vocasse
„ proximiores ab intestato successuros -- con altri riferiti nel citato Voto de' MM. Torre, e Casareggi presso *Torr. in Mantis. de pact. futur. success. decis.* 32. *n.* 67. & 68.

LVIII. Ridotta così la causa al punto più sublime dell' evidenza, ha il M. Parisetti tutto il fondamento di sperare, che per un atto della somma rettitudine del Tribunale Illustriss. e Reverendiss. sarà decretata in di lui favore la successione nella succennata eredità, che ad esso chiaramente spetta in forza delle nostre Leggi, ad esclusione del riferito Monastero, *quia renunciantibus ad jura renunciata, non datur amplius regressus ad Text. in cap.* 2. *de pact. in* 6.

Francesco Antonio Lazotti
Lazzaro Faraggiana } Avvocati.

misc
82

6743920
12 SE.17